

DXXXIII.

TORNATA DI MERCOLEDÌ 3 FEBBRAIO 1886

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

SOMMARIO. *Si annuncia la dimissione del deputato Cordova da componente la Commissione delle petizioni. — Seguito della discussione intorno al disegno di legge sul riordinamento dell'imposta fondiaria — Il relatore Minghetti si riserva di riferire più tardi sull'articolo aggiuntivo proposto ieri dal deputato Fornaciari, e comunica una nuova compilazione dell'articolo 54 per parte della Commissione — Sull'articolo 50, già 52, parlano i deputati Buttini, Parpaglia, Sonnino Sidney, Franchetti, Borgnini, Tegas, Lacava, Caperle, Di Rudinè ed il presidente del Consiglio — Chiesta la chiusura, parla contro di essa il deputato Toscanelli — La Camera approva la chiusura, e l'articolo 50, dopo aver respinta una proposta del deputato Sonnino Sidney — Sull'articolo 51, già 53, parlano i deputati Mussi, Toscanelli, Meardi ed il presidente del Consiglio — La Camera approva l'articolo 51. — Il presidente comunica una domanda d'interrogazione del deputato Riolo, sulle istruzioni date dal Governo alla Commissione istituita per l'applicazione dell'articolo 20 della legge 27 aprile 1885 — Dichiarazione sul proposito del ministro dei lavori pubblici — Dichiarazione del ministro degli affari esteri relativa alla interrogazione, ieri annunciata, del deputato Roux, ed istanza di quest'ultimo circa la relazione sul bilancio di assestamento — Risposta del presidente della Commissione del bilancio.*

La seduta comincia alle ore 2, 35 pomeridiane.
Quartieri, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

Presidente. Chiedono congedo, per motivi di famiglia, gli onorevoli: Bovio, di giorni 10; Gabelli, di 15. Per motivi di salute, l'onorevole Della Rocca, di giorni 3.

(Sono conceduti.)

Comunicasi la dimissione del deputato Cordova da componente la Commissione delle petizioni.

Presidente. L'onorevole deputato Cordova ha indirizzato alla Presidenza la seguente lettera:

“ Non potendo per motivi di salute pigliar parte ai lavori della Commissione permanente per lo esame delle petizioni, mi vedo costretto a deporre l'onorevole mandato, trasmettendo all'E. V. le

sette petizioni sulle quali non mi è stato possibile riferire.

“ Mi creda con sensi di altissimo rispetto,

“ Roma, 31 gennaio 1886.

“ *Devotissimo*

“ Vincenzo Cordova. ”

Do atto all'onorevole Cordova delle sue dimissioni da membro della Commissione delle petizioni.

Seguito della discussione intorno al disegno di legge relativo al riordinamento dell'imposta fondiaria.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione intorno al disegno di legge relativo al riordinamento dell'imposta fondiaria.

La Camera rammenta che nella seduta di ieri l'onorevole Fornaciari ed altri deputati presentarono un articolo addizionale che avrebbe dovuto prender posto prima dell'articolo 48. Su quell'articolo la Commissione si è riservata di esprimere il proprio avviso. Ora invito l'onorevole relatore a riferire sul proposito.

Minghetti, relatore. La Commissione dirà il suo avviso quando verrà in discussione l'articolo 55, perchè, in ogni caso, quell'aggiunta avrebbe il suo posto fra le disposizioni transitorie dell'articolo 55; mentre i tre articoli che vengono ora in discussione, riguardano la questione delle sovraimposte provinciali e comunali, e quindi non hanno nulla che vedere con l'aggiunta dell'onorevole Fornaciari.

Soltanto io pregherei l'onorevole presidente di avvertire, che in seguito a parecchi emendamenti che furono presentati ed esaminati dalla Commissione intorno agli articoli 51, 52, 53 e 54, l'articolo 54 verrebbe lievemente modificato. Do lettura della nuova dizione che propone la Commissione:

“ I comuni nei quali le sovrimposte proprie e provinciali sui terreni e fabbricati, eccedono il limite di cui all'articolo 52, possono mantenere tale eccedenza con deliberazione dei Consigli comunali, approvate dalle competenti autorità tutorie, ma non possono in nessun caso oltrepassare il limite medio di sovraimposta raggiunto dal comune nel triennio 1884-85-86. ”

È tolta la parola *complessivamente* e fatta una distinzione fra comuni e provincie.

“ Per questi casi restano ferme le condizioni richieste dall'articolo 15 della legge 11 agosto

1870, n. 5784, allegato O, e quello dell'articolo 3 della legge 14 giugno 1874, n. 1961.

“ Le provincie nelle quali le sovrimposte provinciali e comunali eccedono il limite dell'articolo 52, possono mantenere tale eccedenza con approvazione da darsi per decreto reale in seguito a deliberazione del Consiglio provinciale, ed all'avviso del Consiglio di Stato; ma non possono in nessun caso oltrepassare il limite medio di sovraimposta raggiunto dalle provincie nel triennio 1884-85-86. ”

Presidente. Siccome questo articolo non viene in discussione immediatamente, la Commissione lo trasmetta alla Presidenza, la quale si darà cura di farlo stampare, nella fiducia che possa essere stampato e distribuito prima che l'articolo venga in discussione.

Onorevole Fornaciari, Ella ha inteso che la Commissione propone che l'articolo che ha presentato sia sospeso finchè venga in discussione l'articolo 55.

Fornaciari. Sta bene.

Presidente. Ora si aprirà la discussione sull'articolo 52, ora 50; essendosi ieri approvato l'articolo 49.

Parpaglia. Chiedo di parlare.

Presidente. Aspetti, onorevole Parpaglia, Ella è già iscritto.

Parpaglia. Ma ora domando di parlare sull'ordine della discussione; giacchè vorrei far osservare che i tre articoli 52, 53 e 54 formano un sistema solo, e che quindi debbono discutersi con un criterio complessivo.

Presidente. Onorevole Parpaglia, l'articolo 54 sta da sè.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Minghetti, relatore. Fra breve gli onorevoli deputati potranno leggere stampata la nuova compilazione dell'articolo 54. Ma non c'è che una differenza, ed è che prima vi era la parola “ *complessivamente* ” che ora è stata tolta, perchè contro di essa parecchi deputati avevano proposto degli emendamenti, volendo che rimanga separato il limite della sovraimposta provinciale da quella dei comuni. La Commissione ha creduto di far ragione a queste domande, togliendo appunto quella parola “ *complessivamente*. ” Il resto dell'articolo è rimasto invariato.

Presidente. Ad ogni modo si preciserà meglio la modificazione, quando saremo all'articolo 54. Per ora entriamo nell'esame dell'articolo 52. Ne do lettura:

“ La facoltà nelle provincie e nei comuni di

sovrimporre a' sensi della legge 20 marzo 1865, numero 2248, sulla imposta erariale fondiaria è limitata complessivamente a cento centesimi per ogni lira d'imposta in principale.

“ Salvo gli effetti delle disposizioni contenute nell'articolo 53 tale limite non può essere oltrepassato, che per legge speciale. ”

Su quest'articolo sono iscritti parecchi oratori. Il primo è l'onorevole Buttini, al quale do facoltà di parlare.

Buttini. Onorevoli colleghi, desidero anzitutto assodare una circostanza per evitare il pericolo di un equivoco. Nella sua modificazione la Commissione considera unicamente l'articolo 54?

Minghetti, relatore. Unicamente.

Buttini. Sta bene. L'articolo 52, a mio avviso, risponde ad un concetto perfettamente giusto: io credo pure che la sua disposizione debba trovare precisamente la sua sede in questa legge, al pari degli articoli successivi.

Non potrei quindi convenire nell'opinione dell'onorevole Sonnino, che avrebbe proposto un emendamento, perchè la materia dei centesimi addizionali venisse rinviata al disegno di legge sui provvedimenti finanziari.

Questi articoli trovano la loro sede in questo disegno di legge: perchè hanno per iscopo di impedire che il beneficio dello sgravio dei decimi venga facilmente a rendersi illusorio; perchè mirano altresì ad impedire che venga a rendersi sempre più aspra la sperequazione fra i contribuenti di una tassa e i contribuenti di un'altra tassa, fra i contribuenti fondiari delle varie regioni e provincie.

Ecco perchè voterò contro la mozione di rinvio, presentata testè dall'onorevole Sonnino.

Ho detto, poi, che approvavo perfettamente il concetto e lo scopo di questi articoli; ma non posso in egual modo approvarne la dizione, quantunque la Commissione col nuovo testo, or ora comunicatoci, abbia introdotto importantissime modificazioni all'articolo 54 innestandovi gli emendamenti da me presentati nei giorni precedenti. Queste sue modificazioni potranno farmi rinunciare fors'anche a chieder di parlare sull'articolo 54, ma non valgono ad escludere i dubbii che fecero sorgere nell'animo mio i termini in cui venne redatto l'articolo 52.

Con tale articolo si mirò a restringere la facoltà della sovrimposizione nei comuni e nelle provincie; si volle provvedere alla sorte dei contribuenti fondiari; ma, se questi scopi si sono avuti, non si

combinò una disposizione atta a poterne assicurare il conseguimento.

Quale è l'ipotesi contemplata nel propostoci articolo? Essa è l'ipotesi di comuni e provincie che si trovino, oggidi, nella condizione di non eccedere *in complesso* i 100 centesimi addizionali; mentre poi nell'articolo 54, si contempla l'ipotesi di quelli che già li eccedono.

Orbene, quali condizioni fa il testo della Commissione a questi comuni e a queste provincie? Esso dice ad entrambi: “ non potrete andare, *complessivamente*, al di là dei 100 centesimi, se non in forza di una legge. ” Ma la parola *complessivamente* a quale conseguenza conduce, onorevoli colleghi? La conseguenza è che le provincie che attualmente non raggiungono i 100 centesimi per il solo servizio dell'erario provinciale, potranno sovrimporre sino a siffatto limite senza avere il menomo freno. Le provincie che non toccano tuttora i 100 centesimi (benchè ve ne siano altre che attualmente hanno un bel numero di centesimi addizionali e sorpassano persino l'imposta erariale principale) sono tuttavia in discreto numero specialmente nell'Italia settentrionale e centrale. Tanto è vero, che, quantunque si abbia una provincia che per suo conto sovrimponne più del 140 per cento (Reggio di Calabria) il lavoro statistico del 1883 circa i debiti e le imposte comunali, ci offre come risultato una media generale per le sovrimposte provinciali del 52 e mezzo per cento.

Ecco dunque come, stando al sistema della Commissione, le provincie che nel 1883 sovrimponnevano in media il 52 e mezzo per cento, che rappresentava in cifra tonda 76 milioni di lire, potrebbero ancora sovrimporre, in complesso, un altro 48 e mezzo per cento, rappresentante, in complesso, altri 68 milioni prima di subire un nuovo vincolo. Così ci troveremo in questa condizione, che avremo stretti i freni alle amministrazioni provinciali, solo quando desse avranno imposto sui 100 centesimi addizionali per conto proprio; quando, in altre parole, quelle amministrazioni che in complesso imponevano 76 milioni, secondo le ultime statistiche, verranno ad imporne altri 68 di più.

Insomma rispetto alle provincie noi, tutori degli interessi dei contribuenti, ci troveremo in una singolare condizione, in una condizione che ci rammenta davvero quella del bravo zio che, volendo rimproverare un nipote perchè sciupava 10,000 lire all'anno, gli diceva: “ guarda bene, ti avverto solennemente che quando tu ne spenderai più di

20,000, non ti assegnerò più nessuna somma maggiore. » (*Si ride*)

Noi diciamo insomma alle provincie: voi imponete *troppo* imponendo sin d'ora 76 milioni; quando ne avrete imposti altri 68 di più, allora non vi lasceremo andare più in là!!!

Confessiamo la verità: la quistione delle amministrazioni provinciali, onorevoli colleghi, è quella che ha fatto studiare e gridare maggiormente in Italia i contribuenti fondiarii, e ha messo maggiormente negli impicci le nostre amministrazioni comunali.

È precisamente questo il ramo nel quale i tributi si sono accresciuti in molte località, in un modo veramente straordinario e sproporzionato.

Io non voglio venire qui a citarvi esempi e cifre, che troverete nella dotta statistica dei bilanci dei comuni e delle provincie del 1883; solo vi enuncio fatti; unicamente vi accenno come, al giorno di oggi, vi siano provincie nelle quali la sovrimposta provinciale è doppia dei centesimi addizionali comunali; ve ne sono di quelle, in cui è tripla; ve ne è una, persino, in cui è quadrupla.

Vi hanno provincie nelle quali l'imposta provinciale dal 1874 al 1883 si è più che raddoppiata.

Ed in tali provincie voi assistete ad un fatto, che deve richiamare la vostra attenzione.

La sovrimposta comunale non è ivi proceduta di pari passo ma si sviluppò assai meno rapidamente e sensibilmente.

Negli stessi ultimi dieci anni, dal 1874 al 1883, sopra i soli beni rustici, le 69 nostre provincie hanno sovrainposto 12 milioni di lire di più, che nel passato.

Invece gli 8259 comuni, con bilanci di spesa quadrupli, quasi quintupli, non hanno sovrainposto di più del passato, che circa 10 milioni di lire!!

È forza quindi concludere che, se vogliamo tutelare davvero l'interesse del contribuente fondiario e garantire nello stesso tempo l'interesse dei comuni, dobbiamo cominciare dalle provincie, nello stabilire le disposizioni restrittive.

Secondo il mio modo di vedere, per conseguire tale scopo, converrebbe dichiarare che i cento centesimi di sovrainposta, che sono dichiarati devoluti a favore delle provincie e dei comuni *complessivamente*, fossero devoluti per metà a favore delle provincie, e per l'altra metà a favore dei comuni; salvo a questi ultimi di giovare di quelli dei quali non usasse la provincia.

Badate a quali strane ed ingiuste conseguenze ci vedremo condotti, se si approva l'articolo come venne proposto dalla Commissione.

Supponiamo l'ipotesi, che è precisamente quella

dell'articolo in discussione, cioè di una provincia, la quale non eccedesse per il passato i 50 centesimi di sovrimposta provinciale.

Il comune A aveva 50 centesimi a suo favore e di questi ne aveva abbastanza; ma ecco che la provincia da 50 centesimi, sotto l'impero della nuova legge che discutiamo, porta i suoi centesimi addizionali a 60. Il comune che sovrimponeva per i suoi bisogni i residui 50 centesimi, continua ad essere amministrato con la massima economia: non segue l'esempio della provincia; i centesimi che gli bastavano prima, continuano a bastargli poi; ma nel disegno della Commissione si parla del *complesso*; bisogna quindi far la somma: 50 più 60 fa 110; occorrerà così una legge *ad hoc* al comune per mantenere i suoi centesimi 50.

E perchè occorrerà questa legge?

Non occorrerà perchè si siano aumentati i centesimi del comune, ma solo perchè la provincia aumentò i suoi!; ed ecco per tal modo che chi dovrà provocare la legge sarà precisamente quel povero comune che continua ad amministrarsi con la più stretta economia ed è astretto a lasciare la prelazione alla provincia!

Oh! si ben parmi che la necessità nella quale si pongono i comuni, di assumere l'odiosità di provocare un disegno di legge *per un fatto non loro*, ma di altra amministrazione sia tale condizione di cose, costituisca tale argomento da parlare eloquentemente contro i termini nei quali sarebbesi concepito l'articolo.

E qui, onorevoli colleghi, mi si presenta ancora un'altra riflessione. Ditemi francamente: forsechè il sistema che propugno di dividere questi centesimi addizionali, non condurrebbe ad un risultato molto più semplice?

Veniamo ad un caso pratico; parliamo di una provincia che conosciamo molto, della provincia di Como, che racchiude 513 comuni dei quali già 454 nel 1883, eccedevano il limite massimo dei centesimi addizionali.

Ebbene, col sistema della Commissione avverrebbe questo: se la provincia aumentasse per esempio di 10 i suoi centesimi addizionali l'aumento della sovrimposta provinciale influirebbe tosto su tutti i suddetti 454 comuni, ed anzi ancora su quella parte degli altri 59 comuni che prima non eccedevano il massimo ed adesso invece dovrebbero eccederlo a causa del maggior prelievo eseguito dalla provincia.

Avremmo così un'infinità di bilanci, i quali si troverebbero spostati al di là dei limiti dell'articolo 52 e dello stesso articolo 54; sorgerebbe la necessità così di 454, 480, o 500 disegni di

legge, di tanti disegni di legge quanti sarebbero i comuni nel cui territorio si troverebbe spostato l'ammontare dei centesimi addizionali!

Invece col sistema che separa la quota della provincia da quella dei comuni, la provincia che voglia eccedere dovrebbe essa stessa promuovere presso il Governo ed il Parlamento il relativo disegno di legge senza perturbare varie centinaia di bilanci e situazioni finanziarie comunali.

Perciò io ritengo che, eziandio nell'interesse della semplificazione delle nostre occupazioni parlamentari, per evitare un lavoro legislativo eccessivo o poco serio, dovrebbe modificarsi nel senso or ora accennato l'articolo della Commissione.

E qui permettetemi di sottoporvi ancora una considerazione, che tocca l'interesse del contribuente.

Supponete che il Consiglio comunale di un piccolo paese, si vedesse comunicare dalla prefettura una deliberazione, con cui il Consiglio provinciale avesse aumentato di 8 o 9 i centesimi addizionali: e ditemi, se non sarebbe forse naturale che i consiglieri comunali si dicessero: " non andiamo più tanto pel sottile; dacchè la provincia ci obbliga a provocare una legge per spingerci di 8 o 9 centesimi nella sovrimposta per il suo interesse, tanto vale spingerci invece a 10, 11, 12, e provvedere con lo stesso mezzo ad altri nostri bisogni; le noie e le formalità sono e saranno le stesse. »

Se invece la provincia dovrà provvedere unicamente a sè, ed il Consiglio comunale penserà che deve assumere completamente ed esclusivamente la responsabilità di qualunque anche piccolissimo aumento sui centesimi addizionali, oh! allora per certo esso cercherà di provvedere in diverso modo ai piccoli aumenti di spese, oppure di evitare in modo assoluto gli stessi aumenti di spesa, per evitare le seccature e la responsabilità di rendersi iniziatore di un apposita legge fiscale.

Ritengo pertanto che, nell'interesse della giustizia, dei contribuenti, dei comuni e dello stesso buon andamento dei nostri lavori parlamentari, sarebbe da modificarsi il testo dell'articolo.

La Commissione ha fatto molto bene ad emendare l'articolo 54; e la ringrazio anzi di aver accettato e innestato nel suo nuovo testo i miei due emendamenti che vi si riferiscono; ma nell'articolo 54 si provvede solo alle provincie ed ai comuni che si trovano già in cattive condizioni, che già eccedono il limite legale: se non si modifica l'articolo 52, relativo all'opposta ipotesi, vedremo che fra breve anche le provincie, le quali non hanno ancora ecceduti certi limiti conservando sempre intatta la facoltà di varcarli, ben presto li eccede-

ranno con grave disagio dei comuni e dei contribuenti.

Udii opporsi un'obiezione che voi mi permetterete, trattandosi di un argomento così vitale, di ribattere ancora. Si è detto che col sistema che propugno si danneggiava la finanza provinciale, che si veniva in certo modo ad immobilizzare una finanza che non ha le risorse della finanza comunale, alla quale sono concesse varie imposte locali. Ma, voi conoscete meglio di me in quali condizioni versino le finanze dei nostri comuni, i quali fanno già pagare ai loro amministrati 104 e più milioni solo per tasse daziarie. Tutte le altre imposte escogitabili ed escogitate le hanno oramai già applicate su ampia scala, dove esiste la relativa materia tassabile; negli ultimi tempi si è persino concessa non so se per errore o per ironia ai comuni una tassa, che farà sorridere i nostri posteri, quella sulle fotografie che figura sulla statistica dei redditi comunali per poche migliaia di lire!

La statistica poi vi mostrerà appunto che tutte queste tasse non rappresentano che la decima o dodicesima parte all'incirca della entrata dei comuni. I comuni vivono purtroppo quasi esclusivamente sulle sovrimposte e sul dazio oramai spinto a tale limite da non poter essere oltrepassato senza venir meno ai nostri doveri verso le classi meno abbienti, che sono quelle che precisamente sostengono il maggior peso delle tasse indirette. Se accetterete queste mie idee non potrete neanche temere di danneggiar le provincie, perchè desse o si trovano già in condizioni tali da aver bisogno di eccedere questi limiti, e potranno in tal caso invocare l'articolo 54 che provvede — a loro come ai comuni, — oppure versano in condizione da aver bisogno di oltrepassare ancora i limiti già abbastanza estesi dell'articolo 54, ed in tale ipotesi faranno appello ad una legge speciale allo stesso modo che dovranno promuoverla nella identica condizione di cose i comuni. Ho letto nella relazione sui provvedimenti finanziari un periodo che delinea ed esprime un ben giusto concetto. In questo periodo finale del capitolo relativo ai provvedimenti relativi ai comuni ed alle provincie si dice: " esser bene che le amministrazioni locali sentano tutta la responsabilità a cui vanno incontro, quando proponghino nuovi aggravii a carico dei contribuenti fondari. »

Or bene, onorevoli colleghi, se il Governo volle scrivere tali parole con uno scopo serio, dovette scriverle riferendosi tanto alle amministrazioni comunali quanto alle provinciali, e più ancora a queste ultime, inquantochè le amministrazioni provinciali sono quelle appunto che con le loro

larghezze, col loro scialacquo in certe spese possono recare maggiori imbarazzi alle amministrazioni inferiori.

Criticando l'articolo che discutiamo, non ho fatto che informarmi a questo concetto, e spero perciò che il Governo, la Commissione e la Camera vorranno fare buon viso a queste mie idee, ispirate ad un interesse generale di giustizia distributiva e di buona amministrazione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Parpaglia.

Parpaglia. L'onorevole presidente della Commissione nella sua relazione scrive che " se di quanto lo Stato diminuisce la sua imposta, di tanto si aggravano i centesimi addizionali dei comuni e delle provincie; se queste non sono severamente amministrate; se da ogni parte si fa appello ad esse per spese estranee alla loro amministrazione, i provvedimenti che noi invochiamo sarebbero vani. "

Informati a questo concetto, si sono presentati tre articoli di legge, 52, 53 e 54, o meglio si è tradotto in tre articoli di legge, l'articolo unico " 49, dell'antico progetto.

Io ho presentato un emendamento, che figura all'articolo 54, ma in effetto è all'articolo 52, e questo emendamento suona così:

" Durante il medesimo periodo le provincie sulla sovrimposta non potranno eccedere il limite del 70 per cento dell'imposta diretta, ed in complesso provincia e comuni non potranno eccedere l'imposta erariale, salvo il caso di impegni precisi e di carattere continuativo; non potranno però mai oltrepassare il massimo di fatto che la sovrimposta ha raggiunto negli anni 1833, 1834, 1835. "

Io credo, o signori, che la questione sia veramente grave, e non ostante l'emendamento introdotto dalla Commissione all'articolo 54, rimane egualmente importante per i suoi effetti nelle amministrazioni comunali.

L'onorevole Sonnino Sidney vuole che si rimandi alla legge comunale il disposto degli articoli 52, 53 e 54-A. Per verità, o signori, io non posso accettare questo concetto; trovo invece giusto quanto propone la Commissione.

E per fermo non trovo conveniente che si rimandi alla discussione della legge comunale e provinciale un provvedimento che Commissione e Governo ritengono urgente onde non avvenga il pericolo di cui ho parlato già, che cioè provincie e comuni tolgano il beneficio che questa legge consente con la riduzione dei decimi, perchè credo che la discussione della legge comunale e provinciale

sia molto problematica in questa Legislatura. A me pare altresì che il provvedere all'assessamento delle rendite ed imposte comunali e provinciali non sia sede adatta la legge comunale e provinciale, la quale ha ben altro obiettivo; e lo prova la relazione della Commissione, che tanto studio e tanta fatica spese per quel disegno di legge.

Riconosco opportuna la disposizione dell'articolo 53, perchè sia provveduto con altra legge al riordinamento del sistema tributario dei comuni e delle provincie. Un problema così complesso, così grave, così difficile abbisogna di una legge speciale che sia il risultato di uno studio accurato e coscienzioso delle vere condizioni finanziarie ed economiche dei nostri comuni e delle nostre provincie.

Vorrei però che nello stesso articolo fosse indicato il termine per presentare questa legge onde non si dica che l'articolo 53 risponde ad un voto platonico senza un pratico immediato risultato.

Non fa mestieri differire questo legislativo provvedimento, di mettere un freno per quanto è possibile alla facoltà dei comuni e delle provincie di valersi della sovrimposta sulla tassa fondiaria, onde appunto non avvenga il danno che la Commissione prevede e teme.

Ne è un sistema nuovo che ora si vuole inaugurare; chè nelle nostre leggi abbiamo precedenti in questa materia. Ricorderete meglio di me, onorevoli colleghi, che con la legge 23 giugno 1866 fu limitata ai comuni, e alle provincie la facoltà di sovrimporre sui redditi di ricchezza mobile al 40 per cento; con altra legge del 1868 fu ristretta la sovrimposta al 25 per cento; con la legge 11 agosto 1870 si vietò ai comuni e alle provincie di sovrimporre alla tassa di ricchezza mobile, accordando loro una compartecipazione del 15 per cento sulla tassa erariale dei fabbricati, e che finalmente con la legge 14 giugno 1874 fu tolta quella piccola parte di compartecipazione alla tassa fabbricati.

E basta leggere gli articoli 15 della legge 11 agosto 1870 e 5° dell'altra legge 14 giugno 1874 per riconoscere che esistevano ed esistono alcune disposizioni legislative nell'intento di porre un freno ai comuni nella sovrimposta sui fondi e fabbricati. Così è chiaro che con gli articoli proposti nel disegno di legge si segua una via già tracciata, solamente si pensa di raggiungere lo scopo con mezzi più efficaci.

Mi associo pertanto in massima alle proposte della Commissione, solo raccomandando l'emendamento che ho avuto l'onore di presentare alla Camera.

La Commissione nell'articolo 52 propone che provincie e comuni *complessivamente* non possano

eccedere il limite di cento centesimi per ogni lira di imposta erariale; ed a me pare che sia un danno per i comuni consentire complessivamente questa facoltà, perchè avverrà che le provincie, le quali coi loro bilanci sono le prime a scodeltare, saranno le fortunate e rimarranno ai comuni i bricioli della mensa. Se si pensa che il bilancio delle provincie precede quello dei comuni, i quali sono così posti a discrezione dell'amministrazione provinciale più o meno spenderreccia.

Per farci un criterio di ciò è mestieri volgere uno sguardo, per quanto fugace, alle condizioni finanziarie dei nostri comuni. Dobbiamo con dolore confessare che il pareggio (se pure è esistito ed esiste) del bilancio dello Stato si ottiene a prezzo dello sbilancio e della perturbazione delle finanze comunali e provinciali, con un sistema facile per lo Stato quanto rovinoso per i comuni: sottraendo cioè al comune e alla provincia i redditi, ed aggravando i medesimi di nuovi servizi e di nuove e gravi spese.

Le spese dei comuni, da 346 milioni nel 1872, sono ascese a 506 milioni nel 1882. Nè crediate già che ciò sia avvenuto per capriccio dei comuni, e per spese facoltative o voluttuarie. No; quest'aumento fu determinato da spese imposte da diverse leggi rese obbligatorie. Ed eccovi una fugace dimostrazione. Gli oneri patrimoniali che da 68 milioni nel 1872 ascsero a 92 milioni nel 1882; le spese di polizia locale ed igiene da 35 milioni a 54; le spese di sicurezza pubblica da 3 a 9 milioni; le spese per l'istruzione pubblica pel succedersi di tre leggi da 30 a 53 milioni; le spese di beneficenza, pure obbligatorie, da 4 a 19 milioni; e le spese di opere pubbliche, a causa specialmente della legge sulle strade obbligatorie, da 65 a 90 milioni, sempre nel periodo dal 1872 al 1882.

Così è chiaro che i comuni hanno dovuto ingrossare di molti e molti milioni il passivo dei loro bilanci per provvedere a diversi oneri loro imposti con diverse leggi.

Il più strano però è che mentre ciò si faceva nel tempo stesso si sottraevano ai comuni i cespiti più produttivi di rendita.

Nessun dubbio che il dazio di consumo formava direi la base del bilancio di un comune e ne era il reddito principale.

E su questo cespite principale delle rendite comunali lo Stato con sempre crescente rapidità ha posto mano in epoche diverse. Ricordate per un momento le leggi che si succedettero dal 1864 ad oggi sul dazio consumo e vi persuaderete come

lo Stato avocò a sé la più ricca parte di queste tasse con l'aggiunta di un progressivo aumento.

È vero che ai comuni si è consentita la facoltà, in determinata misura, di colpire gli stessi generi di una sopratassa comunale, ma è facile capire che i comuni non si valsero che in modo limitato di tale facoltà, poichè siccome i generi più gravati dal dazio governativo sono i generi alimentari, era evidente che aggravarli ancora di una forte sopratassa importava aumentarne il prezzo, e così affamare il paese, con tutta la odiosità e responsabilità all'Amministrazione locale.

Nullameno, pur così, i comuni forzati dalla necessità di far fronte alle spese han dovuto modificare in aggravio dei cittadini questa tassa, e da lire 71 milioni che era nel 1872, toccò la cifra di 115 milioni nel 1882 con un aumento in un decennio del 50 per cento, senza tener conto dell'aumento dello stesso dazio a favore dello Stato nello stesso periodo di tempo.

Sottratti ai comuni molti redditi che lo Stato si appropriò, volle compensarli con nuovi cespiti di imposta, e per questo furono applicati, direi, in misura molto grave e per qualche comune eccessiva.

La tassa di famiglia e fuocatico dal 1872 al 1882 fu triplicata; e qui mi permetto osservare che la tassa fuocatico ricade indirettamente sulla rendita fondiaria, perchè nei piccoli comuni rurali i colpiti da questa tassa sono quasi tutti piccoli proprietari di terre ed agricoltori.

Altra tassa alla quale ricorrono i comuni, come lucrosa per il loro bilancio, è la tassa sul bestiame agricolo, la quale ebbe uno sviluppo considerevole da 4 a 12 milioni, e vedete che pur questa colpisce indirettamente la proprietà fondiaria.

Così è chiaro che nell'applicazione di queste tasse coll'aumento progressivo così rapido, i comuni hanno fatto il possibile per provvedere alle spese. E nullameno la sovrimposta comunale raggiunge 115 milioni, ed il 58 per cento dei comuni dello Stato hanno ecceduto il limite legale della sovrimposta.

Avevo dimenticato la parte accordata ai comuni del 10 per cento sulla tassa di ricchezza mobile. Dirò però che anche qui si è tolto più di quello che si è dato. Si sono tolti ai comuni i tre quarti di centesimo su tutta la imposta mobiliare per dare il 10 per cento dell'imposta effettivamente percepita dallo Stato su due sole categorie di ricchezza mobile, lasciando al comune molte spese, e l'odiosità di controllare con apposite Commissioni le denunzie dei contribuenti. Noterò poi che

limitata la tassa alle categorie B e C non torna utile ai comuni rurali perchè i redditi delle industrie e del commercio si denunciano nelle città ove hanno sede le case industriali e ditte commerciali, senza profittarne i comuni ove si trovano gli stabilimenti industriali. Così per i comuni rurali questa tassa non porta profitto alle loro finanze.

Vi disse già l'onorevole Borgnini che lo Stato per compenso di redditi sottratti ai comuni, consentì loro una tassa sulle insegne, sulle fotografie, sugli esercizi e vetture e domestici. Ma non vi vuole molto acume e studio per capire che per la gran famiglia dei comuni rurali queste tasse sono una vera irrisione, e vediamo dalle statistiche pubblicate per cura dello stesso Governo che ben poco fruttano anche ai grandi comuni.

Questo di certo sappiamo, che in un decennio la sovrimposta comunale, da 72 milioni ascese a 115, non ostante le nuove tasse e l'aumento loro progressivo.

Detto ciò, io vi domando: possiamo accettare l'articolo proposto dalla Commissione per tenere complessivamente tra comune e provincia la sovrimposta in un determinato limite? È egli conveniente con tal mezzo di lasciare facoltà alla provincia che si serva prima di assorbire tutta la sovrimposta lasciando i comuni al digiuno? E così senza poter far fronte alle spese più necessarie?

Non mi par ciò nè giusto nè politico, poichè la tranquilla esistenza dei comuni deve starci a cuore. Non dimentichiamo che il comune è la base della esistenza economica e finanziaria dello Stato.

È nostro dovere di trovare un mezzo, perchè, pur limitando la facoltà ai comuni e alle provincie di sovrimporre sulla fondiaria e sui fabbricati, non si mettano in dissesto assoluto le finanze comunali.

A riuscire a ciò io propongo che alla provincia sia fissato il limite massimo del 70 per cento di sovrimposta, onde almeno ai comuni rimanga assicurata la modesta parte del 30 per cento.

È mestieri confessarlo: una delle cause principali delle attuali difficili condizioni dei comuni è la libertà di sovrimporre consentita alle provincie dal 1865 ad oggi; i comuni furono sempre le vittime sacrificate, quantunque ad esser esatto debbo dire che le vere vittime sono i contribuenti, vessati da tasse diverse in varie forme e da tormentatori diversi. Che le provincie si valgano con animo leggiero di questa facoltà, e il loro diritto di aumentare senza controllo la sovrimposta si deprende dall'aumento che ebbe la medesima negli ultimi anni. È un fatto molto significativo: le

provincie valendosi della facoltà loro accordata dall'articolo 192 della legge del 1865, nel 1866 raddoppiarono la sovrimposta; ed il totale della medesima, che nel 1865 era di 20 milioni, si elevò nel 1866 a 40 milioni. Epperò per salvare i comuni è mestieri stringere un po' i freni alle provincie sull'entrate per forzarle a limitarne le spese, dappoichè è risaputo che colui che sa di poter spendere senza controllo spende spesso anche con molta arrendevolezza.

Un criterio che si desume dal confronto delle spese obbligatorie e facoltative tra comuni e provincie è questo, che le provincie sono più corrive nelle spese facoltative, e mentre le spese facoltative dei comuni colle obbligatorie sono nella proporzione dell'1 a 5, quelle delle provincie sono nella proporzione del 3 a 5.

Ed è naturale che così avvenga se si riflette che i comuni sono sotto la sorveglianza e qualche volta sotto la tirannia delle deputazioni provinciali, e così limitano e tartassano i bilanci dei comuni eliminando anche i modestissimi assegni di rappresentanza per i sindaci: all'incontro i Consigli provinciali non hanno tutore, chè tale non è certo l'autorità prefettizia che ha interesse di non essere in urto con la rappresentanza provinciale.

Queste considerazioni mostrano la necessità di porre un limite alle spese facoltative delle provincie; ed è perciò che io ho proposto che non possano eccedere il 70 per cento ed ai comuni sia assicurato almeno il 30 per cento della sovrimposta.

Nè feci a caso questa proposta, ma mi sono valso di alcuni criteri desunti dal risultato dei bilanci provinciali e comunali degli anni 1882-83: dalla media della sovrimposta provinciale è inferiore del 70 per cento e poche sono le provincie che hanno ecceduto quel limite. Così il criterio mi pare giusto pur tenendo calcolo che le provincie hanno quella sola risorsa. E la stessa proporzione si ha confrontando l'ammontare della sovrimposta provinciale con la imposta erariale sui fabbricati e terre.

Ma vi sono degli impegni, vi sono delle spese già contratte che bisogna assolutamente mantenere. Questo è giusto, e noi riconosciamo lo stato di fatto con la condizione che non possa assolutamente eccedere la sovrimposta raggiunta nel triennio 1884-85-86.

Siccome però non si possono disconoscere nè cancellare gli impegni che hanno oggi le provincie di carattere continuativo, ai quali si aggiungono gli oneri imposti da nuove leggi, e siccome è lontana dal mio pensiero l'idea di turbare la vita

delle medesime, propongo che in questo caso si conservi la facoltà di sovrainporre alle provincie anche oltre il 100 per 100, ma nel limite massimo di fatto del triennio 1884-85-86, ed avverto ora che fu un equivoco indicare nel mio emendamento il triennio 1881-82-83.

Egli è vero che la nostra Commissione fece un emendamento all'articolo 54 che l'egregio presidente chiamò giustamente piccolissima variazione.

A me pare che ridotta la modificazione a sopprimere la parola "complessivamente", non si muta la sostanza, quando si dice che lo stato di fatto sarà conservato sulla media 1884-85-86 tutte le volte che le provincie abbiano ecceduto il limite di cui all'articolo 52. Ciò che val dire che anche nel caso che al tempo della pubblicazione della legge comuni e provincie abbiano ecceduto il limite dei 100 centesimi per lira di imposta erariale, le provincie potranno raggiungere il limite massimo del cento senza badare alle condizioni dei comuni. Io mi auguro che tale non sia il concetto della Commissione e così adotterà una locuzione più esatta e chiara perchè in questi casi almeno tra comuni e provincia sia conservato il limite rispettivamente raggiunto.

Onde non si porti perturbazione maggiore allo stato finanziario dei comuni raccomando alla benevola attenzione della Commissione e del Governo il mio emendamento, specialmente richiamo su questa materia la perspicacia dell'onorevole presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Egli più che altri conosce quali sono le deplorabili condizioni dei nostri comuni, quale è l'avvenire riservato a loro, deve perciò cooperare onde se non mutato in meglio non sia almeno peggiorato lo stato dei comuni, troppo travagliato da una serie non interrotta di leggi che impongono ai medesimi oneri nuovi e gravi.

Conchiudo facendo voti che con una legge apposita si provveda all'assetto dei tributi, e redditi delle provincie e dei comuni, e ciò colla maggior sollecitudine possibile, avendo il nemico alle porte, e pregando la Commissione, il Governo e la Camera a voler accogliere il mio emendamento, o qualche altro che risponda allo stesso scopo.

Lo Stato allora solo sarà fiorente quando sarà rigogliosa la vita dei comuni d'Italia.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sonnino Sidney.

Sonnino Sidney. La mia proposta consiste nel rinviare i tre articoli 52, 53 e 54 al disegno di legge sulla riforma comunale e provinciale. E dico a quel disegno di legge là, come alla più prossima occasione in cui si possano discutere

tutte le questioni attinenti ai bilanci comunali e provinciali. Poichè io non avrei nessuna difficoltà (dato che ci fosse speranza di aver presto una legge destinata esclusivamente al riordinamento dei tributi comunali e provinciali, come è promessa nell'articolo 53) a rinviare gli articoli 52 e 54 a questa legge distinta e speciale.

Non è, dunque, contro l'articolo 53, veramente, che è diretto il rinvio da me proposto; ma contro gli articoli 52 e 54.

Io credo che, proprio, tutto l'argomento dei tributi e delle finanze locali sia così intimamente connesso con la questione del modo con cui costituite gli organismi comunali e provinciali e ne combinate i freni e le diverse attribuzioni, che la distinzione fatta tra il riordinamento dei tributi e l'ordinamento degli organismi stessi, cui i tributi serviranno di nutrimento vitale, non la concepisco bene.

Ad ogni modo non voglio ora abbracciare questioni diverse; e vengo alla sostanza del rinvio.

La ragione principale data dalla Commissione e dai vari oratori che hanno sostenuto questo articolo è che, qualora non si prenda qualche provvedimento per frenare i comuni e le provincie, essi occuperanno subito lo spazio lasciato vacante dallo Stato, ossia i 28 milioni di decimi aboliti.

Questa mi parrebbe una buona ragione per sollecitare una legge sul riordinamento dei tributi comunali e provinciali; ma non mi pare una buona ragione per fare, oggi, una disposizione isolata che, appunto perchè isolata, diventa, in molte parti d'Italia, ingiusta ed assolutamente inattuabile.

Ed è su questo punto che io vorrei attirare l'attenzione della Camera.

Prima di tutto, l'aver sorpassato questo limite legale di 100 centesimi, non prova nulla, di fronte allo stato attuale dei nostri catasti; e questo tutti me lo ammetteranno. Se il catasto è antichissimo; se ci sono state grandi migliorie, grandi bonifiche nel territorio del comune, questo, con pochissima spesa e con una amministrazione diligente e rigorosa, può essersi trovato costretto a superare con la sovrimposta i 100 centesimi della imposta erariale. Data la sperequazione immensa della fondiaria attuale in alcune località, (non parlo dei compartimenti) in qualche comune la minima spesa comunale e provinciale può spingere a superare i 100 centesimi dell'imposta erariale.

Quindi questa eccedenza non vi può servire di criterio per giudicare oggi della più o meno rigida amministrazione di un comune: ci possono essere dei comuni che hanno speso meno degli altri, che

sono stati rigorosissimi nelle spese, e che pur eccedono i 100 centesimi dell'imposta erariale, tanto per fatto delle sperequazioni del catasto, come per opera della provincia; e viceversa vi possono essere altri che sono stati scialaquatori, e che pur non toccano quel limite.

Dunque questo freno, fondato semplicemente sul fatto dell'aver sorpassato i 100 centesimi della erariale per parte di alcune provincie e comuni, è inefficacissimo in alcuni casi, e riesce di un rigore ingiusto in altri.

Pei comuni poi, come osserva benissimo l'onorevole Buttini, il sorpassare o no i 100 centesimi dipende più dall'opera della provincia che si serve prima di essi, che non dall'opera propria.

Che cosa si verificherà di fatto? La provincia che non ha raggiunto i 100 centesimi, aumenta le spese, e quindi aumenta la sovrimposta; il comune, che forse non era ancora arrivato al limite legale, si trova spinto al di là; esso non muta alcuna spesa, saranno spese tutte obbligatorie le sue, non avrà fatto il menomo aumento, non ci sarà un centesimo di differenza nel suo bilancio; eppure voi lo sottoponete all'approvazione di una legge speciale.

Ora io domando: se quella tal legge speciale che presentereste alla Camera per togliere l'eccedenza di quel bilancio comunale, non venisse dal Parlamento approvata, quale sarebbe la spesa che rimarrebbe colpita? Quale sarebbe la sottrazione che fareste alle spese obbligatorie che quel comune non ha per niente accresciuto? Dobbiamo anche prevedere questi casi.

Consideriamo poi che abbiamo moltissime leggi importantissime le quali impongono ingenti spese alle provincie, e più ancora ai comuni, leggi che non sono state ancora applicate interamente e non hanno potuto esplicare ancora tutte le loro conseguenze.

Mi basta riferirmi alla legge sulle strade obbligatorie, alla legge sulla istruzione obbligatoria, e alla legge, che ci è proposta, per aumento di stipendio ai maestri elementari.

Questa maggiore spesa sarà, al certo, cosa nuova nei bilanci comunali.

Ora, come faremo a mettere questo catenaccio alla principale tra le entrate comunali, quando noi stessi, con nuove leggi, veniamo ad inscrivere tante nuove spese nei bilanci comunali?

Così per le provincie. Le provincie debbono provvedere ai pazzi, agli esposti, spese queste obbligatorie assolutamente. Se crescono i pazzi e gli esposti, la provincia non può fare economie su quei capitoli.

L'onorevole Magliani, nel suo discorso del 9 dicembre, diceva, in genere, accennando a questo argomento, che i corpi locali avrebbero trovati alcuni compensi sia negli sgravi fatti nei contributi ferroviari, sia nell'aumento che si verifica nel decimo che spetta ai comuni sopra alcuni proventi della ricchezza mobile, sia in altre imposte di cui ancora non si sono valse.

Ma, osservo, che quanto agli sgravi ferroviari, questi ad alcune provincie gioveranno, ad altre no.

Voi avrete regalato a Tizio e avrete poi tolto a Caio, dicendo che Caio sarà compensato dal margine, che avete lasciato a Tizio.

Quanto all'aumento del decimo dell'imposta di ricchezza mobile, è cosa questa che presenta un certo vantaggio per i comuni urbani, ma per i comuni rurali, per i comuni di campagna non ha importanza alcuna; per essi si tratta di centesimi. Così per altre imposte da applicarsi, le quali hanno qualche importanza, come quella sulle fotografie, cani, insegne, domestici, ecc., per i comuni urbani, ma nessuna per i comuni rurali.

Pei comuni rurali le tasse di importanza sono pochissime: la fondiaria; i terreni, prima di tutto, poi i fabbricati; quindi il dazio consumo, specialmente se si tratta di comuni chiusi; la tassa sul bestiame agricolo e sulle bestie da tiro e soma; la tassa di famiglia; e basta.

Con questa disposizione noi portiamo un grave colpo, specialmente ai comuni rurali, perchè non godono affatto dei compensi ai quali accennò il ministro; non hanno nemmeno il conforto di un aumento di imponibile con la revisione della tassa sui fabbricati, che ai comuni urbani può offrire la prospettiva di un aumento d'introiti, anche entro il limite dei 100 centesimi.

Bisogna anche considerare le diverse condizioni di alcune provincie di fronte ad altre in Italia.

Da ora in poi, e specialmente in alcune provincie, i proprietari avranno un interesse positivo, diretto, particolarmente nei comuni rurali, a far spendere i comuni in lavori stradali, che portano un vantaggio diretto ai fondi, tanto più che il carico di queste spese non ricadrà che in piccola parte su di loro; in alcune provincie cadrà quasi esclusivamente sui contadini.

Non si tratta, o signori, di cosa di poco momento, di questioni che interessino poche provincie o pochi comuni; con questa disposizione noi leghiamo le mani a qualche cosa più di 5 mila comuni sopra gli 8200 del regno.

Consideriamo poi un momento alcune provin-

cie. Due o tre provincie hanno sorpassato da esse sole i 100 centesimi e queste cadranno subito sotto la disposizione dell' articolo 54; molte sono lì lì per toccare il limite. Ce ne sono quattro: Messina, Caltanissetta, Girgenti, Grosseto, che già nel 1883 avevano una sovrimposta di oltre il 95 per cento di sola provinciale.

Ve ne sono sei, Forlì, Catania, Belluno, Porto Maurizio, Lucca e Trapani, in cui la sola provincia sorpassava l'80 per cento. È evidente che in queste provincie tutti quanti i comuni cadono sotto le prescrizioni degli articoli 52 e 54; perchè sono ben pochi i comuni che possano contentarsi di quei cinque, o dieci centesimi, che lascierebbe loro di margine la provincia.

Dunque in tali provincie che cosa faranno i comuni quando la prefettura, per effetto della legge sulla istruzione obbligatoria, iscriva una spesa in bilancio? Il primo impulso naturalmente, per non passare sotto le forche caudine della legge speciale, sarà quello di aggravare la mano sulle altre tasse, all'infuori della fondiaria; oppure saranno spinti a supplire lì per lì alle spese effettive facendo debiti, considerando tutte le spese eccedenti il limite come *ultra-straordinarie*, per ~~adottare~~ **adottare** una parola oramai ufficiale.

Ma, naturalmente, questo modo di supplire alle spese finirà coll'aggravare le condizioni del bilancio passivo degli anni successivi, a cagion degli interessi dei debiti contratti.

Noi ci figuriamo poi sempre troppo facilmente, che si possano fare grandi tagli nei bilanci comunali. Ora, questo sarà vero per i grandi comuni, ma nei comuni rurali queste grandi riduzioni non si possono fare, nè si saprebbe nemmeno dove tentarle: forse si potrà sostituire qualche piccola spesa ad un'altra, ma proprio levare una somma di spese, od impedire che crescano per effetto delle leggi che stiamo votando allegramente tutti i giorni, sarà cosa difficile.

In Toscana, per esempio, nel 1883 sopra 275 comuni, 16 soli non superavano i cento centesimi. Ebbene, in Toscana le spese obbligatorie nel 1883, esclusi i capoluoghi di provincia, erano preventivate nei bilanci comunali in lire 16,320,107 e le facoltative in lire 1,682,404 e, se si avessero le cifre dei soli comuni rurali, credo che trovereste una proporzione anche maggiore.

Io prenderò un esempio di cui ho sentito parlare in questi giorni da qualche collega, l'esempio del comune d'Atella, in Basilicata. È questo un piccolo comune di 3000 abitanti composto quasi tutto di campagnuoli. Ebbene ora si è iscritta di ufficio dalla prefettura sul bilancio di questo co-

mune una strada che costerà circa 150,000 lire: si iscrive d'ufficio quella spesa a dispetto del comune che resiste, che non vuole la strada, che sostiene essergli perfettamente inutile.

Ma questo comunello di 3000 abitanti, quasi tutti contadini, come pagherà quella somma di lire 150,000? Molto probabilmente col fare un debito. Ma per poi pagare i frutti dovrà necessariamente sovrimporre, e siete voi che glielo avrete imposto; oltrechè poi, a strada fatta, vi sarà un aumento di spesa annua ordinaria pel mantenimento. Via! tutto questo non mi pare abbastanza ponderato.

Ed inoltre consideriamo un altro punto che è specialmente quello che più sta a cuore almeno a me: in molte provincie, come le meridionali, la popolazione agricola è nei paesi accentrata e non sparpagliata come in Toscana; e là abbiamo una proporzione molto maggiore, agli effetti del dazio consumo, di comuni chiusi di fronte agli aperti, che non nel resto del regno. Così nella provincia di Bari abbiamo 25 comuni chiusi contro 28 aperti e a Trapani 10 chiusi contro 10 aperti, mentre nel regno, tolta la Sicilia, i comuni chiusi stanno agli aperti nella proporzione del 3.59 per cento.

Ora che cosa accadrà in molti di quei comuni per effetto di questa disposizione di legge? Si aggraverà il dazio consumo comunale, che sarà pagato specialmente dai contadini, e quindi le spese per le strade che si faranno nell'interesse dei proprietari graveranno tutte sui contadini.

Prendo a considerare qualche cifra riguardante la Sicilia; ebbene, nei 350 comuni della Sicilia, esclusi i capoluoghi di provincia, le cui condizioni sono naturalmente tutte diverse, le spese obbligatorie nel 1883 ammontavano a lire 20,093,510, le facoltative a lire 2,845,324; totale lire 22,938,834.

Vedete che anche qui la proporzione delle spese facoltative è piccola e se avessimo le statistiche dei soli comuni rurali, credo che ne risulterebbe una proporzione anche inferiore. Su quei 20 milioni di spese obbligatorie, la somma di lire 1,355,871 va a far fronte ad oneri patrimoniali.

In Sicilia, se levate la provincia di Messina, i comuni chiusi stanno agli aperti, come 35.29 a cento, cioè sono più del terzo, mentre nelle altre parti del regno rappresentano il ventottesimo.

Guardiamo ora un po' se in tutti questi comuni la misura delle tasse che pesano specialmente sui contadini offra un largo margine ai comuni per poter compensare qualsiasi eventuale bisogno di aumento della sovrainposta fondiaria.

Esclusi sempre i capoluoghi di provincia, la tassa sul bestiame agricolo è relativamente non

elevata di fronte al totale del regno, lire 445,752 sopra 3,335,269.

Ma in quelle provincie essa interessa specialmente il proprietario, mentre la tassa sulle bestie da tiro e soma interessa invece in grandissima parte i contadini la cui ricchezza principale è spesso il mulo o l'asino. Ebbene questa ultima tassa è di 706,051 lire contro 1,881,510 per tutto il regno, vale a dire quasi due quinti del totale.

Per tassa di famiglia la Sicilia, esclusi i capoluoghi di provincia, paga in ragione di circa un ottavo di quanto paga tutto il regno, mentre la popolazione è meno del decimo.

Ma veniamo al dazio consumo comunale, lasciando a parte sempre i capoluoghi di provincia.

Mentre per tutto il resto del regno si paga lire 1.28 per abitante, la Sicilia paga 2.43; e notate che con la grande sproporzione tra i comuni chiusi e gli aperti, cagionata dall'accentramento della popolazione campagnuola nelle città, è il contadiname che paga gran parte di questa tassa.

Ora io domando se può sembrarvi giusto che quel contadiname già così fortemente gravato, sia anche colpito maggiormente per effetto di questa vostra disposizione che scarica su di esso tutto il peso di un dispendio che gioverà ad un'altra classe di persone.

Eppure questo sarà l'effetto diretto ed immediato della vostra disposizione presa così isolatamente.

Io trovo giusto ed utile che si trovi modo di porre un freno al soverchio aggravio della fondiaria, ma sostengo che non si possono prevedere le conseguenze di una disposizione così isolata; essa va coordinata con tutto intero il lavoro di riorganizzazione delle finanze e dei tributi locali.

Si dirà: C'è sempre pei comuni il rimedio delle leggi speciali, con cui volta per volta si potrà esaminare se sia il caso di accordare una maggiore sovrimposta sulla fondiaria. No, o signori, le leggi speciali non possono servire di rimedio.

Esaminiamo i fatti.

Le provincie fanno il loro bilancio nell'agosto o nel settembre, e stabiliscono la loro sovrimposta; i comuni votano i loro bilanci nel settembre o nell'ottobre.

Sicchè alla fine del novembre dovrebbe venirci innanzi, all'apertura della Camera, qualche centinaio di leggi speciali, per accordare gli aumenti alla sovrimposta comunale, aumenti cagionati magari spesso dal movimento del bilancio provinciale.

Ora, domando io: come potremo noi dal novembre al dicembre esaminare quattro o cinquecento

leggi speciali di aumento, e rendercene conto in modo da poter deliberare con conoscenza di causa?

Notate che in tutti quei luoghi dove la provincia ha già raggiunto il limite legale, o vi è prossima, qualunque più piccolo aumento di spesa per parte del comune, produrrà la necessità della legge speciale, dove le altre imposte non offrano più margine e si escluda il ricorso al credito come mezzo per far tornare le partite ordinarie del bilancio.

Io non starò a considerare qual posizione sarà fatta a noi deputati; avendo ognuno di noi in dicembre, una diecina di leggi speciali da far passare, per poter dar modo ai nostri comuni di andare avanti ed amministrare. E se queste leggi speciali venissero rifiutate dalla Camera (dobbiamo pur supporlo questo caso se il freno deve essere efficace) che cosa faranno i comuni? Come potranno avere al 1° gennaio il loro nuovo bilancio in regola?

Concludo, i freni meccanici così assoluti non servono a nulla. Volendo fare le leggi troppo draconiane, finiamo col non far nulla. Questa disposizione presa così isolatamente resterà necessariamente inattuabile; ed il freno sarà anche minore di quel che non sia oggi, perchè le deputazioni provinciali non eserciteranno più nemmeno quel po' di sindacato che esercitano oggi, e getteranno tutto sul conto del Parlamento.

E poi io non capisco questa differenza: si ammette che ci sia la necessità di un margine alle maggiori spese per le strade provinciali, per l'aumento dei pazzi, per l'aumento degli esposti; e non si ammette che ugual larghezza si debba accordare per la manutenzione delle nuove strade obbligatorie comunali, per il miglioramento delle condizioni dei maestri elementari e dei medici condotti, per gli aumenti dei servizi pubblici e per tutti i servizi d'igiene di cui in oggi tanto si discorre, e che voi stessi esigete che vengano migliorati.

E questa stessa vostra legge di perequazione, all'articolo 40, non carica essa un sacco di spese sui comuni?

Ho sentito dire: "almeno questi articoli saranno la proclamazione di un principio, saranno un incitamento a noi stessi per fare presto una legge speciale pel riordinamento delle finanze locali." Ma abbiamo noi bisogno di questo incitamento? Poichè siamo noi stessi che dobbiamo far questa legge, e poichè siamo convinti della urgenza di essa, facciamola al più presto; ma non promulghiamo intanto disposizioni illusorie ed inattuabili, o che in alcune provincie riusciranno in-

giuste ed inique rispetto ad una intera classe della popolazione; e ciò solamente per dare un incitamento a noi stessi!

Io non insisto sulla forma precisa del differimento; può questo farsi tanto alla legge provinciale e comunale come ad una legge distinta di riordinamento dei tributi locali. Si lasci pure l'articolo 53, se così si preferisce, ed allora proporrei di rimandare gli articoli 52 e 54 alla legge di cui all'articolo 53. Ma io vi scongiuro di non fare oggi con quei due articoli una proclamazione, in parte vuota e inefficace, e in parte ingiusta nelle sue conseguenze, e di non aggiungere nel reparto delle imposte tra le varie classi, nuove sperequazioni alle gravissime già esistenti.

Si è tanto parlato in questi giorni di voler con la presente legge difendere e sostenere l'agricoltura e gli agricoltori; ebbene, signori, con questa disposizione in gran parte d'Italia noi roviniamo i contadini.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Franchetti.

Franchetti. Io non concorro nell'opinione dell'onorevole Sonnino Sidney. (*ilarità*) Signori, io esprimo la mia opinione.

Per me se non ci fosse stata questa proposta della Commissione ne avrei fatta una avvertenza per conto mio. Io credo che un provvedimento il quale limiti anche parzialmente le sovrimposte locali sia la parte essenziale, integrante del provvedimento diretto a regolare e limitare il principale dell'imposta.

La Camera ha potuto ottenere dal Ministero la riduzione dei tre decimi. Gli elettori hanno potuto ottenere dalla Camera che essa strappasse qualche cosa al Ministero. Ma, per quanto accada, non avverrà mai che nelle circoscrizioni locali i rappresentanti ottengano dai loro rappresentanti che rinunzino a spendere e a sovrimporre se possono. Perchè è un fatto strano, che per me è spiegabilissimo, ma non è qui il luogo di spiegarlo, è un fatto strano, dico che più ci avviciniamo agli organi essenziali, intimi dirò così della nostra vita pubblica, e gl'interessi dei rappresentanti hanno un'azione sempre minore sui rappresentanti.

La legge comunale e provinciale, magari si discutesse! ma non si discute per adesso. Ed è pur necessario di tagliar corto, per impedire che tutti questi denari cui lo Stato rinunzia vengano immediatamente sottratti ai contribuenti con altre forme d'imposta.

Io non nego gl'inconvenienti di questo modo un po' brutale di agire. Ma la cosa va considerata nel suo complesso. Io credo che, per quanto grandi ne

siano gl'inconvenienti, i vantaggi che ne derivano sieno ancora maggiori. In fondo, una gran parte di questi inconvenienti chi li crea? Gli articoli proposti? Io non lo credo. Credo che questi articoli li mettano a nudo. E tutti questi inconvenienti che preesistono si possono compendiare nella sproporzione fra le nostre aspirazioni e i nostri mezzi.

Ora qualunque legge che renda ancor più sensibile alle masse questo contrasto, il quale per ora appare solamente ai pochi che analizzano i nostri fenomeni politici e amministrativi, è benefica.

È questa stessa sproporzione tra le nostre aspirazioni e le nostre risorse che sta in fondo di tutto questo malessere questa inquietudine che ci travaglia in questo momento anche nella Camera.

Se non approveremo questi due articoli, lo sgravio dei tre decimi sull'imposta governativa ci farà assistere ad uno scambio di gentilezze e di generosità tra lo Stato e le amministrazioni locali, ma i contribuenti non se ne avvedranno.

Giacchè sono stati uccisi i tre decimi, almeno rispettiamo i loro cadaveri e non diamoli in pasto alle fiere. (*Bravo! Bravissimo!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Borgnini.

Borgnini. Il mio emendamento all'articolo 52 riproduce in una parte sostanziale quello del collega ed amico Buttini; per conseguenza io sarò brevissimo, giacchè non avrei che a ripetere gli argomenti che con molto maggiore autorità e competenza furono svolti sulla materia dall'onorevole collega.

Anche il mio emendamento ha per oggetto di far cessare la comunione, dirò così, della sovrimposta fra comune e provincia, di modo che e l'una e l'altra sappiano con chiarezza e precisione qual sia la parte di sovrimposta che loro spetta, e su cui possono fare assegnamento pei bisogni dei loro bilanci.

Voi avete già sentito le ragioni addotte dall'onorevole Buttini per dimostrare la convenienza di separare la porzione di sovrimposta che spetta al comune da quella che spetta alla provincia. Egli vi disse essere suprema ingiustizia, essere cosa anormale che la sorte dei comuni debba essere interamente lasciata in balla delle provincie, o dirò meglio dei Consigli provinciali; i quali possono assorbire tutta la sovrimposta non lasciando più neppure un centesimo ai comuni, i quali dovranno in questo caso ricorrere alle leggi speciali.

Di fronte alla ingiustizia di porre i comuni in queste condizioni, io pregherei la Commissione e

il Governo di considerare gli inconvenienti che in via amministrativa potrebbero derivare da questo stato di cose.

Noi sappiamo che i Consigli provinciali votano le loro aliquote di sovrimposta nel mese di settembre, e i Consigli comunali sono chiamati a fare il loro bilancio nel mese di ottobre, e generalmente nel mese di ottobre gli agenti delle tasse debbono chiudere i ruoli delle sovrimposte governative, comunali e provinciali.

Ora, o signori, supponendo che una provincia assorba tutti i cento centesimi, i comuni in che condizioni si troveranno? Nella condizione di dover ricorrere alle leggi speciali, perchè saranno privati di tutte le loro risorse del bilancio.

Ma in che tempo dovranno ricorrere a queste leggi speciali? Nel mese di novembre, quando ancora la Camera è in vacanza, e in conseguenza dovrà trascorrere l'anno prima che queste leggi possano essere approvate. E i comuni dovranno cominciare il nuovo esercizio senza poter disporre neppure di un centesimo delle sovrimposte.

Questa è la conseguenza che potrebbe nascere dalle disposizioni dell'articolo 52 il cui effetto in certi casi potrebbe essere quello di lasciare il comune assolutamente sprovvisto di ogni mezzo, di ogni risorsa che derivi dalla sua sovrimposta comunale.

A parte questo inconveniente gravissimo, a cui apre la strada l'articolo che stiamo discutendo, io farò ancora un'altra osservazione che tende non solo ad appoggiare l'emendamento dell'onorevole Buttini, ma a dimostrare la ragionevolezza dell'emendamento mio, nella parte che da quello si discosta.

L'onorevole Buttini vorrebbe che fosse mantenuto il limite dei 100 centesimi, e fossero questi distribuiti, per una metà, alla provincia; e, per l'altra metà, ai comuni; ma fosse fatta facoltà ai comuni di approfittare di quella parte di centesimi addizionali, che la provincia non avesse impegnato nel suo bilancio.

Io, invece, propongo che sia fatta la divisione netta tra la provincia e il comune, dei cento centesimi; e che il comune non possa, senza ricorrere all'autorità tutoria, pigliarsi quella parte dei centesimi che spetterebbe alla provincia. E la ragione del mio emendamento sta in ciò: che io credo essere condizione essenzialissima per l'ordine e la economia di un bilancio, che i Consigli comunali sappiano prima, con certezza e con precisione, quale è la somma su cui possano fare assegnamento. Quando sappiano che essi possono disporre di cinquanta centesimi, nè di più nè di

meno, a poco a poco, essi cercheranno di confermare le esigenze dei loro bilanci a questi mezzi e non faranno spese che eccedono questo limite; invece, se lasciate ai comuni la possibilità di fare assegnamento sulla parte di questi centesimi attribuita alle provincie, che cosa avverrà? Ne avverrà che questi comuni, quando le provincie non raggiungono i cinquanta centesimi, si piglieranno per loro questi centesimi lasciati; e, con questi, contrarranno impegni che, poi, graveranno sui bilanci avvenire. Un comune farà una strada; un altro aprirà una nuova scuola; un altro migliorerà la nettezza urbana e la illuminazione; ma, l'anno appresso, o dopo pochi anni, la provincia ripiglierà tutti i suoi centesimi; ed il comune, il quale ha già incontrato molte spese e molti obblighi, che rendono queste spese quasi obbligatorie, come farà allora? Dovrà tornare indietro? Sarà difficilissimo, quasi impossibile. Ecco dunque che il comune si troverà costretto a ricorrere allo Stato per avere un aumento di questi centesimi addizionali.

È per questo motivo che io credo si debba delimitare in modo preciso la concessione ai comuni ed alle provincie, assegnando a ciascuno una parte della sovrimposta, e non permettendo che l'uno pigli quello che spetta all'altro.

Per queste considerazioni prego la Commissione di voler accettare il mio emendamento nella parte che riproduce quello del collega Buttini, ma di voler inoltre accettarne quella parte in cui non permette ai comuni di approfittare dei centesimi addizionali lasciati liberi dalla provincia.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Tegas.

Tegas. La proposta dell'onorevole Sidney Sonnino, che rinvia alla riforma provinciale e comunale gli articoli 52 e 54, sarebbe la più logica e conveniente; e sarei disposto ad accoglierla ad un patto semplicissimo che si variasse l'ordine del giorno, che si iscrivesse cioè al n. 5 invece del disegno di legge per l'istituzione di nuovi Ministeri, l'altro disegno di legge, che ora si trova al n. 15, che è la riforma della legge comunale provinciale. (*Conversazioni*)

Presidente. Onorevoli deputati, sgombrino l'emiclo, si rechino ai loro posti e non facciano conversazioni.

Tegas. Quando ci fosse la certezza che tale riforma si potesse discutere in questa sessione, non vedrei la ragione, non vedrei la urgenza, nè la necessità assoluta di approvare oggi l'articolo proposto dalla Commissione.

Riconosco, quanto altri mai, la giustizia e l'op-

portunità, anche dopo l'abolizione dei tre decimi, di mettere un maggior freno alle spese, ed un limite alle sovrimposte comunali e provinciali; ma il problema non è così semplice; il problema, è molto più complesso, e bisogna studiarlo da ogni lato; poichè non basta trapiantare in questa legge alcune disposizioni approvate dalla Commissione, che esaminò il progetto della riforma comunale e provinciale, disposizioni, che si compendiano nella necessità di una legge speciale per autorizzare i comuni, ad oltrepassare il limite massimo della imposta, e nella necessità di un decreto reale, previo parere del Consiglio di Stato, per quelle provincie che lo abbiamo ecceduto; ma è necessario, affinchè queste guarentigie abbiano efficacia, che esse sian corroborate da altre disposizioni, o modificazioni, alla legge attuale.

Imperocchè la Commissione stessa, esaminando il problema delle finanze comunali da un altro lato, ha veduta la necessità di altre disposizioni, le quali mettessero i comuni, la maggior parte dei quali ha già ecceduto il limite massimo, nella possibilità di sostenere le spese nelle quali si sono impegnati.

Non bisogna dissimularsi, che la maggior parte di queste spese, specialmente per i comuni rurali, sono obbligatorie.

Ora non basta mettere un limite alla sovrimposta perchè queste spese cessino. Rimanendo gli obblighi, necessariamente i comuni dovranno ricorrere ad altri mezzi; e non ne occorono altri che le cinque tasse locali, portate dalle leggi del 1870 e 1874.

L'esperienza ha dimostrato che di queste tasse alcune non rendono nulla; sono perfettamente infruttifere, ed una duplicazione, un *bis in idem* come la tassa sul bestiame destinato agli usi agricoli, la quale verrebbe a colpire sotto un altro aspetto la proprietà fondiaria, mentre ora si tende a sollevarla.

Oltre a ciò, la Commissione per la riforma comunale e provinciale aveva veduto la necessità di dover seguire una via inversa a quella da molti anni tenuta per necessità finanziarie, di aggravare i comuni e le provincie con spese che erano a carico dello Stato.

Essa propone che molte di queste spese, fra le quali citerò quelle per gli uffici delle prefetture e sotto-prefetture e per gli alloggi dei prefetti e sotto-prefetti, per le indennità d'alloggio ai pretori, per i locali dei tribunali, per il personale di sicurezza pubblica, per il casermaggio dei carabinieri, per gl'ispettori delle scuole elementari

ed altre simili d'un carattere d'interesse generale, venissero rimandate al bilancio dello Stato. Si trattò pure di dare una compartecipazione delle sovrimposte nei redditi mobiliari e di stabilire una diversa ripartizione pei comuni della sovrimposta provinciale.

Per tal modo poteva più facilmente mantenersi il limite massimo che la legge stabiliva pei comuni e per le provincie. Imperocchè con la proposta della Commissione io credo che non si potrebbe raggiungere lo scopo, anche togliendo la parola " complessivamente.,"

Si avrebbe qualche cosa di più con gli emendamenti degli onorevoli Buttini, Borgnini e Pargaglia, inquantochè essi tendono a mettere un limite alla sovrimposta provinciale.

Io divido l'opinione degli oratori che hanno preso parte a questa discussione; e l'esperienza dimostra, che la causa della sperequazione, dello sbilancio dei comuni rurali dipende specialmente dal continuo e smisurato abuso fatto dalle provincie della imposta provinciale per ispese in generale utili talvolta al solo capoluogo.

Quindi, se non si ottiene che queste spese vengano frenate, e se non si impedisce che per esse si usurpi l'unico margine che resta ai comuni sulla loro imposta, necessariamente lo squilibrio e l'aggravio attuale delle finanze comunali e provinciali non si potrà rimuovere nè attenuare. Ed è per queste considerazioni che a me pareva naturale di approvare il primo emendamento dell'onorevole Sonnino, di rimandare questa materia non ad una legge tributaria ancora da studiarsi e da presentarsi (come ora lo stesso muta improvvisamente la sua proposta) ma ad un disegno di legge, che è già all'ordine del giorno. Si può fare soltanto l'obiezione, che a questo modo troppo si prolungherebbe la discussione delle riforme della legge comunale e provinciale; ma per ovviare a questo inconveniente la Camera non avrebbe che a prendere una deliberazione preliminare, che sarebbe quella di stralciarne la parte finanziaria discutendola immediatamente; poichè quella parte può stare da se senza le altre. Colle quali non ha di comune che la parte che si riferisce alla tutela dei comuni; non bastando porre un limite, determinare una norma, ma dovendosi fare in modo che anche i Corpi, i quali devono far eseguire la legge, presentino maggiori guarentigie, come il Ministero propone colla istituzione delle Giunte provinciali.

Ma, in sostanza, io credo che il riordinamento delle finanze comunali sia una questione di discriminazione, di una più retta distribuzione di

attribuzioni, di uffici, e per conseguenza delle spese fra Stato, provincia e comune. Se non si viene a distinguer meglio queste attribuzioni nel senso di un maggiore o minore dicentrato, invano si crederà di avere apportato un reale beneficio con un'effettiva riforma alle finanze comunali.

E si è appunto pel timore che gli articoli che ora votiamo, siano per rimanere lettera morta, od almeno senza notevole effetto pratico, che io, quando fossi assicurato che la riforma della legge comunale e provinciale verrà in discussione entro questa Sessione, crederei miglior partito rimandare a quella gli articoli che ora discutiamo, per far poi una riforma veramente completa.

Tuttavia, se questa speranza mi venisse meno, io non avrei il coraggio di votar contro queste disposizioni, quando fossero emendate nel senso già accennato.

Poichè, non dissimuliamocelo, con l'abolizione dei tre decimi si porta un certo squilibrio alla imposta prediale, dalla quale se si toglie una parte dei centesimi addizionali, essa andrà ad aggravio delle case dei piccoli centri.

È questa è anche una ragione per mantenere un maggior freno alle imposte comunali e provinciali.

Questa legge è opportuna anche per questo, che mantiene per tutti e in tutto una certa perequazione: ed ecco la ragione di queste disposizioni.

Per questi motivi, qualora non sia possibile affrettare la discussione della legge comunale e provinciale, io voterò gli articoli come sopra emendati e proposti dalla Commissione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lacava.

Lacava. Avevo intenzione di non prender parte alla discussione di questa legge, poichè mi sono persuaso che sostenitori e oppositori di essa, tutti abbiamo interesse che la legge di perequazione giunga al suo termine; e per parte mia, sebbene oppositore di essa, la reputo già legge dello Stato, dappoichè, sin da quando la Camera ne approvò il principio con un'imponente maggioranza, credo che anche l'opposizione dovesse sentire l'opportunità di far sì che fosse condotta al più presto in porto, cercando però di modificarla in alcune parti per renderla meno grave a quelle contrade ove è avversata. Ed io sono stato tra quelli che hanno approvato alcuni emendamenti, non ostante abbiano avuto varia fortuna.

Ma giunti a questo tema dei centesimi addizionali, a questi articoli tratti dal disegno di legge per la riforma comunale e provinciale, che è nell'ordine del giorno, e del quale mi trovo di essere relatore, io mi sono creduto obbligato di parlare

anche perchè ho udito tutti gli oratori argomentare contro l'introduzione di questi articoli nell'attuale disegno di legge.

Per parte mia credo che, restando come è tuttora la legge comunale e provinciale nello stadio di esame, sia necessario mettere questi articoli in questa legge, e dirò le ragioni che mi portano a questo convincimento.

È egli vero, come testè dicevano gli onorevoli Sonnino e Tegas, che questi articoli di legge sarebbe stato meglio lasciarli nella legge comunale e provinciale? Veramente a prima vista non si può disconoscere che in tale concetto vi è un fondo di ragione, ma però bisogna rendersi conto del quando potrà venire in discussione quella legge. Io mi ero lusingato che essa verrebbe al più presto innanzi a voi, ma sventuratamente è portata di giorno in giorno non dirò alle calendè greche, ma al giorno di san Berlino, che ricordo aver letto in un calendario, verrebbe tre giorni dopo il giudizio; dunque non sappiamo quando essa potrà venire in discussione.

Ma io intendo togliere, o signori, dall'animo vostro un'altra illusione, nella quale è caduto l'onorevole Tegas, cioè che veramente discutendo quel disegno di legge comunale e provinciale noi risolveremo il problema tributario delle amministrazioni comunali e provinciali.

Ma niente affatto. La Commissione, che esaminò quel disegno di legge non ha potuto considerare tra le principali questioni da risolvere, la sistemazione dei tributi comunali e provinciali, perchè in quel progetto manca appunto questa parte principale. Esso riguarda l'elettorato e varie istituzioni amministrative con nuove garentie che modificano in molte parti l'attuale legge comunale e provinciale, ma non tocca punto il sistema tributario.

Il ministro, che propose quella legge, disse chiaramente nella sua relazione che riserbava la risoluzione della questione tributaria locale. Aggiunse che ciò formava oggetto degli studi del Ministero, e che al più presto avrebbe proposto un apposito disegno di legge.

La Commissione, alla sua volta, non potè introdurre in quel disegno di legge un nuovo sistema di tributi, perchè la Camera sa meglio di me, che simili proposte di legge dipendono dalla iniziativa del Governo, e non possono venire per iniziativa parlamentare; dal momento che non si hanno i dati per mutare da capo a fondo tutto il sistema dei tributi provinciali e comunali. Quindi in quella legge voi cercherete invano la soluzione di questa questione.

La Commissione però, scorgendo questo vuoto, pensò di obbligare il Governo a proporre al più presto possibile la riforma dei tributi. Ed a questo scopo principalmente propose un freno dei centesimi addizionali.

Se non che quella Commissione, dopo aver proposto un limite alla sovrapposizione dei centesimi addizionali ed ai mutui comunali, aggiunse alcune disposizioni dirette a sollevare le condizioni dei bilanci comunali e provinciali. Essa, per esempio, propose di scaricare i comuni e le provincie di molte spese, le quali sono interamente d'indole governativa.

Non è qui che voglio sollevare la questione delle spese che toccano ai comuni, e di quelle che toccano allo Stato. Vi dirò soltanto che la Commissione propose di sollevare le provincie ed i comuni dalla spesa per il mobilio destinato ad uso degli uffici di prefettura, dei prefetti e sotto prefetti; dalla spesa ordinata dal regio decreto 6 dicembre 1865 sull'ordinamento giudiziario; dalla spesa ordinata dalla legge 23 dicembre 1875 per l'indennità d'alloggio ai pretori; dalla spesa ordinata dalla legge 20 marzo 1865 sulla pubblica sicurezza, relativa al casermaggio delle guardie di pubblica sicurezza; come pure da quella delle guardie di pubblica sicurezza a cavallo, posta a carico dei comuni di Sicilia; dalla spesa per il casermaggio dei reali carabinieri; da quella relativa alle ispezioni delle scuole elementari, e dalle pensioni agli allievi ed alle allieve delle scuole normali ora a carico delle provincie.

Così quella Commissione, impensierita, come diceva, delle condizioni dei bilanci comunali e provinciali, da una parte pose un limite al sovrapporre dei centesimi addizionali, e dall'altra propose scaricare i comuni e le provincie di varie spese; e tutto ciò principalmente giova ripeterlo, per indurre il Governo a proporre al più presto la riforma tributaria dei comuni e delle provincie.

Ed invero, signori, le condizioni dei comuni e delle provincie sono molto più gravi di quel che si crede.

Come ho detto, a me duole che non sia venuta innanzi la discussione del disegno di legge comunale e provinciale, perchè allora avremmo veduto a fondo in quali gravi condizioni versino comuni e provincie.

Però mi permetto di leggere alcune cifre per sommi capi, al fine di mostrarvi sommariamente queste condizioni.

Nei bilanci comunali del 1883 le spese ordinarie obbligatorie dei comuni ascendono a lire

233,108,000. Le spese straordinarie obbligatorie a 131,861,000. In tutto 365 milioni.

Le spese facoltative sono segnate per 61,955,000 lire, e di queste ragionerò più tardi.

Dunque le spese comunali obbligatorie e facoltative ascendono a 427 milioni in cifra tonda.

Le spese obbligatorie ordinarie delle provincie nel 1882 sono lire 51,542,000: le straordinarie lire 25,729,000; i residui passivi lire 1,101,000; in totale lire 78,374,000; le spese facoltative ordinarie e straordinarie lire 28,841,000; in tutto 107,215,000. I debiti comunali, compreso quello del comune di Firenze, ascendono a lire 745,416,000, ed i debiti provinciali a lire 90,845,000; in totale l'ingente somma di lire 835,661,000. Questi dati sui debiti sono del 1880, ed ho ragione di ritenere che oggi ascendano a maggior somma.

Aggiungete ancora che i comuni hanno venduto in tre anni, dal 1878 al 1880, 73 milioni di patrimonio.

Voi intendete adunque, o signori, dalla lunga fila delle cifre sia di spese obbligatorie, sia di spese facoltative, sia di debiti, sia di vendita di beni patrimoniali, quale sia la condizione gravissima in cui versano provincie e comuni.

Ma non basta. Ci sono ancora tre incognite per le spese comunali e provinciali. E queste sono prima di tutto, le spese per i lavori pubblici. Le spese per i lavori pubblici si riferiscono alle strade provinciali di serie basate sul concorso di comuni, di provincie e dello Stato, le spese portuali, quelle per lavori idraulici, e per ferrovie per le quali il contributo è ora ridotto al quarto. Non per le strade comunali obbligatorie, come diceva l'onorevole mio amico Sonnino. Le strade comunali obbligatorie sono governate dalla legge del 1868 la quale, come sapete, non concerne la questione di cui ora ci occupiamo; poichè quella legge crea un fondo speciale che resta al di fuori del limite proposto in questi articoli ora in discussione.

Il fondo speciale è composto dal cinque per cento sui centesimi addizionali, più da un altro fondo che grava sugli utenti, dalle prestazioni in natura, dai sussidi provinciali e governativi. Quindi, del fondo dei cinque centesimi per la spesa delle strade comunali obbligatorie non è ora il caso di parlare, potendo i comuni sovrapporlo sempre, anche al di là del limite che si vuole stabilire, per effetto di una legge speciale.

La seconda incognita è costituita dalle spese che il Ministero dell'istruzione pubblica, dell'agricoltura industria e commercio, e quello dell'interno mettono di tanto in tanto a carico dei comuni e delle provincie.

Ma la terza incognita è ancora più grave. Ed è costituita dalle leggi che noi votiamo e che finiscono per apportare sempre nuovi carichi ai bilanci delle amministrazioni locali.

Ora è la legge sugli alloggi militari, ora quella sui tiri a segno, ora la legge per gli uffici telegrafici, ora quella dei rimboscamenti, ora quella sulla pesca, ecc.

Sono queste, voi potete rispondermi, leggi e spese necessarie; ma non potrete negare che si aggravano con esse i bilanci comunali e provinciali. E io desidererei che qui vi fosse anche un gruppo di deputati i quali sostenessero questa tesi: cioè di non accrescere le spese dei bilanci comunali e provinciali, con le leggi, che non dirò con leggerezza, ma certamente con molta facilità noi votiamo.

Ma intanto, signori, intorno alla condizione dei comuni e delle provincie mi permetto di richiamare, non solamente l'attenzione del presidente del Consiglio, ma anche dell'onorevole Magliani.

L'onorevole Magliani, da quell'illustre economista che è, quando non reggeva le finanze dello Stato, scriveva nel 1878 a proposito delle finanze comunali e provinciali autorevoli, parole che mi piace di leggere alla Camera. Ed io lo ricordo a cagione d'onore, anche perchè di questa questione ha fatto cenno nella recente sua esposizione finanziaria; solamente aggiungo che l'onorevole Magliani dovrebbe avere per motto: promettere poco e mantenere molto.

Ecco dunque ciò che scriveva l'onorevole Magliani nella *Nuova Antologia* del 1878:

“ Non può dirsi sostanzialmente raggiunto il pareggio delle finanze, quando non si è provveduto all'assetto normale delle finanze comunali; chè provincie e comuni poveri fanno uno Stato povero, come la loro prosperità è un elemento costitutivo ed essenziale della prosperità dello Stato.”

Io non dirò che l'onorevole Magliani abbia dimenticato queste parole che egli scriveva così autorevolmente nel 1878; ma dico da quell'epoca ad oggi egli ha retto per molti anni le finanze dello Stato, e non ha mostrato di aver sempre presenti le parole che aveva scritte in quell'effemeride.

Dopo questa rapida rassegna delle condizioni dei bilanci comunali e provinciali, e per le quali si rende imperiosa la riforma tributaria locale, aggiungerò altre ragioni per dimostrare la necessità di includere in questa legge le disposizioni che ora sono sottoposte al vostro esame.

Prima di tutto, l'articolo 55 è diverso dagli articoli 53 e 54, inquantochè l'articolo 52 è perma-

nente, e credo che nessuno debba farvi opposizione.

Difatti, l'articolo 52 che cosa dice?

Dico che i comuni e le provincie non possono sorpassare l'aliquota dell'imposta erariale. Gli altri articoli sono transitori, e mantengono lo *statu quo*.

Con essi, infatti, non si prescrive che comuni e provincie debbano sovrapporre meno di quello che finora hanno sovrapposto. Si prescrive solamente che, quando comuni e provincie hanno superato l'aliquota erariale, non possano accrescere la sovrapposta di più di quello che attualmente sia.

L'articolo 52 è dunque diverso dai due successivi, i quali sono, come diceva, transitori, e intorno ai quali si può ancora discutere, per vedere se si possano emendare. L'articolo 52 sta da sè. È una disposizione generale, che stabilisce per i comuni e per le provincie un limite da valere per l'avvenire.

Nè si tratta di una disposizione nuova. Essa era già nelle nostre leggi organiche, ma fu alterata per sopperire ai molti bisogni delle provincie.

E la stessa legge del 14 giugno 1874, nell'autorizzare a sorpassare l'aliquota governativa, aggiunse molte cautele e garanzie, nonchè l'esperimento di altre imposte.

Sapete, o signori, a che stato ci troviamo per la sovrapposta dei centesimi addizionali? Vi sembrerà molto grave, ma il fatto è questo: l'imposta erariale, coi decimi e con le reimposizioni, nel 1881 ascendeva a lire 189,313,398, e la sovrapposta comunale e provinciale per l'anno 1882, ascendeva a lire 191,053,089, circa due milioni al di sopra dell'imposta erariale.

Avverto che tutte le cifre da me indicate sono pervenute alla Commissione provinciale e comunale dalla direzione generale di statistica.

Nel 1881, avevamo dunque lire 189,313,398 di imposta erariale, compresi i decimi. La sovrapposizione provinciale fu di 75 milioni e mezzo; la sovrapposizione comunale di 115 milioni e mezzo. In tutto 191 milioni in cifra tonda, bene inteso fra fendiaria e fabbricati.

Poichè mi trovo a parlare (non voglio ritornare su questo argomento, un'altra volta), esaminerò pure, per altri brevi momenti, le questioni che possono aver tratto agli articoli transitori 53 e 54.

È vero che si possono trovare alcuni comuni che avrebbero bisogno di accrescere la sovrapposta comunale, come vi può essere qualche provincia che sia nella necessità di accrescere la sovrapposta attuale. Ma io, signori, mi permetto di farvi una discriminazione delle spese, che spero possa eser-

citare una qualche influenza sull'animo vostro. Io voglio distinguere fra le spese obbligatorie e le facoltative. Tra le spese provinciali in lire 107 milioni, ve ne sono facoltative per circa 29 milioni, e 78 obbligatorie; e quindi parmi che tra 78 milioni di spesa obbligatoria e 29 milioni di spesa facoltativa, vi sia margine per fare qualche economia, specialmente per quelle provincie le quali si trovassero in condizioni gravissime, e che potrebbero fare qualche risparmio sulle loro spese facoltative.

Similmente, pei comuni, vi dissi che vi sono, sopra 427 milioni di spesa, 365 milioni di spese obbligatorie e 62 di spese facoltative. E se vi sono comuni che hanno l'obbligo o il bisogno di fare qualche altra spesa, potrebbero sopperirvi risparmiando sulle spese facoltative.

Ma si dirà che queste spese facoltative sono, per lo più, nelle città, non nei comuni rurali, ove le spese son quasi tutte obbligatorie.

Io mi permetto d'osservare che le spese facoltative dei comuni capoluoghi di provincia, di circondario ascendono a 34 milioni, e che le spese facoltative degli altri comuni, che, tranne qualche eccezione, sarebbero i rurali, ascendono a lire 27,884,000. E qui in ogni modo, ove ci sia qualche provincia, o qualche comune che non possa nulla risparmiare neanche sulle spese facoltative, e che abbia assoluto bisogno di aumentare la sovrimposta addizionale, si provvederebbe nel caso presentandosi alla Camera un disegno speciale di legge. E qui prevedo un'altra obiezione. Qualcuno dirà: sappiamo tutti quale sia la sorte che tocca a queste legghine che vanno per le lunghe, e beate son quelle che arrivano in porto. Ma io osservo che questa discussione ha appunto dimostrata la condizione e i bisogni dei comuni e delle provincie; e per conseguenza, quando veramente si vedrà che qualcuno di questi comuni o qualcuna di queste provincie abbia esaurite le proprie risorse, la Camera porrà mente a questa condizione di cose, e stabilirà che queste legghine speciali d'aumenti di sovrimposta abbiano la preferenza, e lo discuterà e le voterà d'urgenza.

Risponderò ad un'ultima osservazione fatta dall'onorevole Sonnino circa un comune della Basilicata, (mia provincia) quello di Atella, il quale non potrebbe condurre avanti la costruzione di una strada comunale obbligatoria che costa 150,000 lire, onde insiste nel chiedere che questa strada non sia fatta. Ma io rispondo al mio amico l'onorevole Sonnino che la questione potrà essere risolta dal ministro dei lavori pubblici.

Ignoro se questa strada abbia veramente tutti

i caratteri di bisogno comunale, o se c'entri anche qualche interesse non legittimo.

Sonnino Sidney. Chiedo di parlare.

Lacava. Nel primo caso, alla costruzione della strada, si provvederà in qualche modo, magari con qualche ritardo; nel secondo caso, il ministro dei lavori pubblici ordinerà la sospensione dei lavori. E in ogni modo, come ho già detto, nella limitazione in questione non è compresa la legge del 1868.

Dunque, la Commissione, con questi tre articoli di legge, che cosa dice? Propone nell'articolo 52 una norma continuativa, una norma per l'avvenire, con la quale si determina la misura dei centesimi addizionali; gli altri due mantengono lo *statu quo*. E pare a me, in questo caso, che quando lo *statu quo* è mantenuto; quando si può risparmiare qualche cosa dalle spese facoltative; quando si può venire, in ultimo grado, alla Camera con un disegno di legge speciale, si possano approvare anche gli articoli transitori.

Di più, o signori, vi faccio un'ultima considerazione.

Una delle ragioni per cui si è detto essere la perequazione tanto necessaria, e specialmente in quelle provincie dove la perequazione è più vivamente desiderata, è appunto quella dell'eccessiva gravità delle sovrimposizioni comunali e provinciali.

Se voi non volete porre riparo a questo stato di cose, lasciate che i comuni e le provincie abbiano il diritto di non limitare la sovrimposizione. Ma pensate che in questo caso non raggiungerete quella perequazione che sta in cima ai vostri pensieri. Le provincie e i comuni, abiliti i tre decimi di guerra, si affretteranno ad imporli per loro conto sotto forma di centesimi addizionali. E così avrete reso illusorio quel beneficio che, con l'abolizione dei decimi, avete voluto fare ai contribuenti fondiarii. (*Bene! Bravo!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'on. Caperle.

Caperle. La massima brevità mi farà perdonare l'audacia di prendere a parlare dopo tanti valenti che hanno parlato intorno a quest'articolo, di cui combatto il concetto ispiratore, perchè non lo credo nè giusto, nè provvido, e perchè lo reputo lesivo della autonomia comunale.

Io sono convinto, signori, collegando insieme gli articoli 52 e 54 che voi, in conclusione, manterrete indefinitamente la facoltà di eccedere i limiti legali della sovrimposta a quei comuni che, a ragione od a torto, l'hanno ecceduto, e richiedereste nientemeno che una legge per quelli che si contengono entro questi limiti, o perchè falli-

rono alle loro funzioni di rinnovamento sociale, o perchè poterono procacciarsi in altro modo i mezzi, come, ad esempio, se posseggono un patrimonio comunale.

Volere una legge per autorizzare le amministrazioni comunali a passare i limiti, mi si permetta dirlo, è volere l'impossibile. Con questa macchina pesante che è il sistema parlamentare, la quale consuma mille calorie per produrre un chilogrammetro di forza, è assurdo pretendere che per legge si provveda a tutti i comuni che ne abbiano bisogno.

Vi richiamo a considerare, o signori, che, con tale proposta, sempre in relazione a quella dell'articolo 54, voi infliggereste un castigo alle amministrazioni massicce, e daresti un premio alle amministrazioni spensierate; oppure sott'altro aspetto, conservereste una grande larghezza a quelle amministrazioni che provvidero alle strade, alle scuole, agli ordinamenti dei loro servizi pubblici, e porreste quasi le colonne d'Ercole a quei comuni che, in grazia delle tristi condizioni della proprietà censita, andarono a rilento, o per influenza di partiti retrivi resistettero allo impulso che ad essi venne dato di quà.

Sostenendo che la proposta del Ministero, accettata dalla Commissione, non è giusta, ho anche accennato alle ragioni per le quali io non la reputo provvida.

Non mi dissimulo punto che è necessario provvedere in qualche modo, perchè non si chiami soverchiamente la stromata proprietà fondiaria a contribuire nell'attivo dei bilanci comunali. Ma noi oppositori non facciamo una questione di massima, bensì di tempo e di luogo. Guardando il fenomeno di questo eccesso di sovrimposte nel suo complesso, io mi domando: di chi la colpa? E dobbiamo trarne soltanto ragione di lamento? La colpa è del Parlamento, che non finisce mai di addossare nuovi carichi alle amministrazioni comunali; la colpa è dei caduti regimi, i quali lasciarono i comuni senza strade, senza scuole, senza quelle istituzioni che sono necessarie agli sviluppi della civiltà contemporanea. E pur dovendo lamentare il fatto, non posso a meno di osservare che le strade, le scuole, e simili istituzioni sono il simbolo e lo strumento della vita nuova, sono i segni esteriori e sensibili del risorgimento nazionale.

Ma ho detto di sopra che la proposta dell'articolo 52 offende anche l'autonomia comunale. Fu detto, ed è vero, che se in un regime costituzionale spetta al Re il diritto di pace e di guerra, sostanzialmente l'esercizio ne compete alle Camere che hanno la facoltà di allargare e di stringere i

cordoni della borsa. Orbene, coll'articolo 52, voi stabilireste che la deliberazione del Consiglio comunale debba essere approvata dal Parlamento.

Lo spendere, o signori, è la incarnazione di quelle deliberazioni che voi lasciate al Consiglio: ma l'effetto loro dipenderà dal Parlamento. Così, mentre si continua ad affermare la necessità del discentramento, si muove un altro passo nella via dell'accentramento, sovrappoendo alle libertà comunali l'arbitrio, per quanto prudente e saggio, del Parlamento nazionale.

Lo ripeto, è questione di tempo e di luogo. La questione deve essere risolta, ma non ora e a questo modo.

Epperò conchiudo: se voi accetterete gli articoli 52 e 54, farete una legge non pensata, di cui non potete prevedere le conseguenze: ed io mi associo alla proposta di differire la discussione delle due proposte, dell'articolo 52 e dell'articolo 54, ad una legge speciale sul riordinamento dei tributi locali, oppure alla legge di riforma dell'amministrazione comunale e provinciale.

Non si può risolvere un così alto e complicato problema, come quello del sistema tributario locale, osservandolo per un pertugio; bisogna guardarlo coraggiosamente in faccia, nelle sue attinenze con la riforma amministrativa, nelle sue relazioni pure coll'organismo tributario dello Stato.

Queste sono le ragioni, per cui, votando contro i proposti articoli 52 e 54, mi associerò a quella qualsiasi proposta di differimento che sarà presentata.

Voci. La chiusura!

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Di Rudini a nome della Commissione.

Di Rudini. (*Della Commissione*) Signori! Le obiezioni mosse a questo articolo 52, a me, a dir vero, non paiono gravi. L'articolo 52 non fa che ripetere disposizioni legislative attualmente in vigore; e se qualche obiezione può logicamente essere posta innanzi, può trovare ragione d'essere piuttosto nell'articolo 54 che nell'articolo 52. Ma io convengo che la questione non può essere facilmente scissa nei suoi varii articoli, e che vuole essere, in certo modo, trattata nel suo complesso. Ed è per ciò che, a nome della Commissione, io risponderò brevemente agli oratori che mi hanno preceduto. Ma farò innanzitutto una confessione d'indole assolutamente personale.

Se io impredo a difendere questo articolo a nome della Commissione, non è tanto per i suoi meriti quanto per i suoi difetti. (*Commenti*) Io credo che le condizioni delle finanze locali sieno tali, che oggimai è diventato assolutamente ne-

cessario il loro riordinamento. Non è opinione mia personale questa; è opinione di tutti gli uomini competenti i quali si sono occupati di finanza locale; e se questa non è l'opinione del ministro Magliani, è certamente quella del pubblicista Agostino Magliani. Se dunque, con questi articoli di legge, riparando alcuni difetti gravi della nostra legislazione, possiamo nel tempo stesso costringere noi stessi ed il Governo a provvedere ad un riordinamento delle finanze locali, io credo che noi avremo fatto il pubblico bene.

L'onorevole Sonnino, con la sua competenza speciale in queste materie, e con quella acutezza di ingegno di cui ha dato tante prove in quest'Assemblea, dimostrava appunto alla Camera tutti gli inconvenienti di un provvedimento di legge che l'onorevole Franchetti, mi pare, qualificava come brutale, pure dichiarandosi al provvedimento stesso favorevole.

Ed io dico all'onorevole Sonnino che gran parte delle obiezioni da lui mosse, sono vere. So anch'io che noi mettiamo un catenaccio alle entrate, mentre non abbiamo posto un catenaccio alle spese.

Ma io, onorevole Sonnino, sono convinto che noi non potremo mettere mai il catenaccio alle spese degli enti locali, se non il giorno in cui avremo cominciato per mettere il catenaccio alle entrate.

Bisogna, o signori, che noi ci abituiamo a considerare i corpi locali, non come corpi vili sui quali si possano fare esperienze finanziarie, ma come il babbo sul quale il figliuolo trae delle cambiali quando si trova in imbarazzi, ma considerarli piuttosto come figliuoli alla cui prosperità noi abbiamo il dovere di provvedere. (*Bravo!*)

Invece, noi abbiamo fatto tutto il contrario. E io dico adunque che, pure essendo d'accordo col l'onorevole Sonnino nelle premesse, mi discosto da lui nelle conseguenze.

L'onorevole Sonnino dirà forse che questo è uno strano modo di legiferare. E io risponderò che questo è il modo col quale legiferano i Parlamenti.

Bisogna accettare i Parlamenti con le loro qualità, e coi loro difetti; e un difetto dei Parlamenti è appunto questo: che spesso volte hanno bisogno di essere posti nelle difficoltà per vincerle; altrimenti si addormentano.

L'onorevole Sonnino Sidney notava assai bene che un provvedimento di questa natura, il quale tende a porre un freno ai centesimi addizionali,

può produrre per conseguenza il danno segnatamente delle classi agricole.

Io non nego che i comuni, non avendo modo di aggiungere centesimi ai centesimi addizionali, potranno essere forse costretti a riversare il carico delle spese sulle spalle de' contribuenti che pagano il dazio consumo.

Ma non credo l'onorevole Sonnino Sidney che in molte parti del regno si sia stabilito tutto il rovescio?

Vale a dire che coloro i quali sono esenti dalle tasse dirette, spendano allegramente e facciano pagare a quelli che possiedono beni immobili? Si è pur troppo stabilita in certi comuni del regno una lotta pericolosa di classi.

Vi sono alcuni comuni, dove la proprietà è soverchiamente gravata; ve ne sono altri, in cui i consumi sono soverchiamente imposti. Ed io credo che occorra rimediare a questi gravi inconvenienti. Ma per rimediarvi non c'è che un mezzo: provvedere al riordinamento delle finanze locali. E se noi non vetiamo il catenaccio alle entrate, le finanze locali non potranno essere riordinate.

L'onorevole Tegas diceva che questi articoli di legge avrebbero avuto sede più opportuna nella legge comunale e provinciale, e domandava, mi pare, al Governo se e quando questa legge sarebbe potuta venire in discussione.

Io non nego, onorevole Tegas, che questi provvedimenti avrebbero potuto più opportunamente essere discussi insieme alla legge comunale e provinciale, avvegnachè, in quella legge avrebbero potuto essere accompagnati con altri provvedimenti che non è duopo ora di ricordare, e che avrebbero valso a temperare (mi si passi la frase) la brutalità a cui accennava l'onorevole Sonnino Sidney.

Imperocchè in quella proposta di legge, v'è un freno ai debiti comunali; v'è ancora di più: cioè un disgravio proposto dalla Commissione parlamentare a favore dei comuni e provincie, le quali sarebbero esonerate da talune spese obbligatorie, in modo che nel loro bilancio si sarebbe potuta stabilire una certa elasticità.

Io non nego, quindi, che nella legge comunale e provinciale, si sarebbe potuto più opportunamente discutere questa questione. C'è, però, un punto, intorno al quale io richiamo l'attenzione dell'onorevole Tegas. Noi abbiamo abolito i tre decimi di guerra al fine di alleviare i pesi che gravano l'agricoltura. Ora, se noi lasciamo alle amministrazioni locali la facoltà di continuare ad imporre centesimi sopra centesimi, i tre decimi che abbiamo abbandonato a favore della proprietà,

torneranno a gravare, sotto forma di centesimi addizionali, sopra i contribuenti fondiari.

Io rammento che nel 1864, quando si fece la famosa legge del conguaglio provvisorio che porta il nome dell'onorevole Minghetti, vi fu un compartimento del regno, la Lombardia, che ottenne un disgravio d'imposta non indifferente. Ebbene, signori; i lombardi non si sono accorti di questo disgravio. E perchè?

Per l'aumento incessante dei centesimi addizionali che resero inutile il beneficio che venne loro da quella legge. Io non vorrei, o signori, che si ricadesse oggi nel medesimo errore, in cui, per la forza delle cose, si cadde nel 1864. L'ascendersi continuo, incessante dei centesimi addizionali, è veramente spaventevole. Io non leggerò numeri, li conosciamo tutti. V'è perfino da domandarsi se in Italia vi siano guarentigie per la conservazione della proprietà, e se nella nostra legislazione non sia penetrato di traforo un principio, per il quale sia lecita l'espropriazione della proprietà privata a beneficio dei corpi locali. L'onorevole Caperle che parlava dianzi, invocava se non erro un principio santo: il principio della libertà; e lo invocava a beneficio dei corpi locali.

Onorevole Caperle, quando si parla di libertà, io mi commuovo ancora come nei primi anni della mia giovinezza. Io credo nella libertà. L'esperienza della vita, mi ha fatto abbandonare moltissime illusioni; mi ha fatto vedere che molte volte, quello a cui aspirava come ad un bene sommo, purtroppo non lo era. Però io conservo piena ed intera la mia fede ed il mio affetto alla libertà. Ma alla libertà di chi? Alla libertà del cittadino. Io credo bene, o signori, che si debba difendere la libertà; ma quella dell'amministrato, non quella dell'amministratore; perchè la libertà che voi date all'amministrato è tant'altra libertà che voi negate all'amministrato. (*Bravo! Verissimo!*)

Non è compito mio quello di rispondere all'onorevole Lacava e all'onorevole Franchetti, i quali si son fatti a sostenere con me queste disposizioni di legge delle quali si tratta. Sono d'accordo pienamente con loro, e non posso che dire una parola di encomio per i loro discorsi efficaci, e per il concorso che essi hanno portato al trionfo di una causa che io credo buona.

Gli onorevoli Buttini, Parpaglia e Borgnini, con tre discorsi importanti, hanno sostenuto con argomenti vari la mia stessa tesi; la tesi, cioè, che dovesse cessare la comunione fra provincie e comuni.

È una questione che somiglia un poco alla vec-

chia questione, teoricamente splendida, della separazione dei cespiti fra lo Stato e il comune. Anch'io, nei primi anni in cui entrai in quest'Assemblea, mi feci a sostenere cotesta tesi. Ma gli anni passano, e non si trova il modo di risolvere il problema. Sono questioni eccessivamente difficili, o signori. Separare le entrate della provincia dalle entrate del comune, è un'impresa che io stimo pressochè impossibile. So bene che gli onorevoli Parpaglia, Borgnini e Buttini non sono andati fino a questo punto; essi si sono limitati a proporre che si stabilisse la quota precisa dell'imposta che sui terreni e fabbricati deve essere attribuita ai comuni, e la quota che deve essere attribuita alle provincie.

Essi sono impensieriti principalmente di questo: che la provincia possa prendere per sè tutta la somma che per legge rimane disponibile in favore dei corpi locali. Ed io non nego che la facoltà data alle provincie di servirsi prima, lasciando ai comuni quello che avanza, sia una facoltà in certo modo pericolosa.

Ma occorre tener nota di casi interamente distinti e separati. Il caso, cioè, in cui fra comune e provincia si sia oltrepassato il limite di cento centesimi per ogni lira (e questo è il caso di cui si tratta all'articolo 54), e il caso in cui questo limite non si sia oltrepassato.

Al caso in cui si sia oltrepassato quel limite, con l'emendamento che è stato proposto dalla Commissione, e di cui il nostro egregio presidente ha dato lettura in principio della tornata, pare a me che si sia sufficientemente provveduto, affinchè la provincia non possa invadere il campo del comune, e si sia fatta piena ragione, in questa parte, all'emendamento dell'onorevole Buttini.

L'inconveniente, però, continua ad esistere solamente per le provincie nelle quali non si sia ancora ecceduto il limite dei cento centesimi per ogni lira.

Ed io non nego che, anche in questo caso, inconvenienti vi siano. Ma la Commissione e il Ministero, col quale la Commissione ha proceduto in pienissimo accordo, hanno voluto, per quanto era possibile, rispettare lo *statu quo*. Così si fa oggi; e noi lasciamo che si continui a fare così, perchè non crediamo sia oggi il caso di studiare un efficace rimedio a tutti gl'inconvenienti che da questo stato di cose derivano.

Noi abbiamo voluto portare rimedio ad un solo, al più grave di tutti gl'inconvenienti, all'esagerazione dello sopratasse. È a questo fine, a quest'unico e solo intento, che le proposte, di cui ora ci occupiamo, sono state presentate.

Io quindi debbo pregare tanto l'onorevole Butini, quanto gli onorevoli Borgnini e Parpaglia di non insistere nei loro emendamenti, e spero che anche l'onorevole Sonnino vorrà desistere dalla sua proposta. Io non so se un discorso parlamentare possa mai avere per effetto di persuadere il contraddittore. Generalmente si entra qui con opinioni fatte, e poco giovano i discorsi, ma io ho potuto conoscere, ascoltando il discorso dell'onorevole Sonnino, che i nostri intenti non sono troppo diversi, ho potuto avvedermi che io non sono troppo lontano da lui.

Quindi io mi permetto rivolgergli la preghiera di non insistere nella sua proposta.

Io credo di avere esposto sommariamente le ragioni dell'aggiunta, e mi giova sperare che la Camera vorrà trovarle buone, e vorrà votare l'articolo 52.

Voci. La chiusura!

Toscanelli. Chiedo di parlare contro la chiusura. (*Rumori*)

Presidente. È inutile domandare la chiusura della discussione se prima non hanno parlato la Commissione ed il Governo. Così vogliono le buone regole parlamentari. (*Bene!*)

Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

Depretis, presidente del Consiglio. Parlerò subito, e vedrò di assecondare il desiderio espresso dalla Camera di venire alla chiusura di questa discussione.

Dopo quello che con sì belle ed acconce parole fu osservato dall'onorevole Di Rudini, a nome della Commissione, io ho pochissime cose da dire. Farò solo alcune avvertenze.

Devo ricordare che da qualche tempo sono universali le lagnanze sullo stato della nostra agricoltura, e che per migliorarlo si sono chiesti provvedimenti di natura diversa. Ma quello del quale, posso dirlo, è stato universale ed incontestato il desiderio, è appunto una legge di perequazione, accompagnata dall'abolizione dei tre decimi di guerra e da un limite alle sovrimposte delle provincie e dei comuni.

Siamo già alla fine della legge di perequazione; e per essa sarà soddisfatto ad uno dei bisogni più urgenti della patria agricoltura. Abbiamo votata l'abolizione dei tre decimi, a termini abbreviati, non avendo potuto, per ragioni finanziarie, accettare la proposta, che pure fu fatta nella discussione generale di questa legge, della immediata abolizione dei tre decimi medesimi, unita a qualche altro provvedimento.

Ora si tratta di soddisfare questo altro deside-

rio, che, come dissi, fu universalmente manifestato, di mettere un limite ai centesimi addizionali delle imposte provinciali e comunali.

Per verità, io sono profondamente convinto che se il Parlamento non adottasse questo provvedimento supplementare, permettetemi la parola, e complementare, della abolizione dei tre decimi, come l'ha osservato troppo bene l'onorevole Di Rudini, il nostro voto presto diventerebbe di assai minore importanza di quel che fosse nelle nostre intenzioni, perchè quando i comuni vedono diminuire l'imposta a carico dei contribuenti, siccome i bisogni si misurano ai desideri, che sono infiniti, e siccome per soddisfare a questi desideri spesso non si cercano e non si studiano i buoni metodi o le ragioni, ma le occasioni ed i pretesti, è troppo facile che la diminuzione dei tre decimi sia in parte assorbita, da altri bisogni e da nuovi centesimi addizionali, che sarebbero quelli che presentemente gravano la proprietà in Italia.

Perciò io prego vivamente la Camera di votare questi provvedimenti, i quali furono ad un tempo proposti dalla Commissione che ha esaminato la legge comunale e provinciale, e dalla Commissione che esaminò il disegno di legge sulla perequazione fondiaria.

I due articoli sui quali si è svolta la discussione debbono essere considerati come una disposizione sola; anzi io credo che bisogna aggiungere all'articolo 52 anche l'articolo 53, che riguarda l'assetto delle finanze dei comuni e delle provincie. Ora, considerate queste disposizioni nel loro complesso, e riflettendo che una grandissima parte dei comuni e delle provincie hanno sorpassato il limite normale dell'imposta, quand'anche l'articolo 52, contenga nelle sue disposizioni qualche imperfezione e qualche inconveniente, consacrando lo *statu quo* della nostra legislazione, io credo che si fa cosa buona.

I nostri comuni, o signori, per riguardo ai centesimi addizionali, è cosa nota a chiunque abbia dato anche solo uno sguardo fugace alle nostre statistiche, vanno da zero ad oltre 1000 centesimi le provincie vanno da 25 centesimi sino a 100. Ora abbiamo veduto che in questi ultimi anni, che i contribuenti hanno cominciato a sentire il peso, troppo lungamente prolungato a danno dell'agricoltura, dei centesimi addizionali perchè la crisi agraria ne ha rivelato l'eccesso e per questo solo fatto, diminuiscono i centesimi addizionali. Di fatto negli ultimi esercizi è cominciata una diminuzione; cosicchè, se consideriamo che le spese dei comuni e delle provincie sono in parte facoltative, e i loro impegni possono essere, in

parte, rimandate e ripartite in maggior numero di esercizi, e se consideriamo inoltre che, con queste disposizioni, noi consacriamo lo *statu quo*, cioè diamo ai comuni ed alle provincie quelle stesse risorse, in ordine ai centesimi addizionali, che hanno avute o che hanno attualmente, io credo che noi non corriamo nessun pericolo di recare nè incagli, nè imbarazzi alla amministrazione dei comuni e delle provincie.

Io ho udito manifestare il desiderio di una pronta discussione della legge comunale e provinciale; anzi, se non vado errato, perchè non ero presente, qualche oratore ha detto che questa legge sarebbe discussa il giorno del giudizio... (*Interuzzi oni*) e sarebbe fra le ore 11 e tre quarti, a mezzanotte.

Or bene io desidero, e non esito a dichiararlo alla Camera, che la discussione di questa legge avvenga il più presto possibile.

Io credo che non è certo colpa del Ministero se di questa legge fu ritardata la discussione.

Del resto, o signori, c'è un po' di statistica cronologica, che ognuno può misurare e valutare, sui lavori fatti dalla Camera dall'ultima legislatura, dalle ultime elezioni generali, in poi. Basta consultare il solo ordine del giorno, che ci sta dinanzi.

Valutando questo periodo di tempo, io trovo che la Camera ha occupato circa la metà del suo tempo...

Di San Donato. Nelle convenzioni ferroviarie...

Depretis, presidente del Consiglio. Che vuole, onorevole Di San Donato? Per le convenzioni ferroviarie sono 63 su 560 sedute...

Presidente. Non interrompano.

Depretis, presidente del Consiglio ... e se un po' di parsimonia ci fosse stata, un po' di arrendevolezza nei feroci oppositori di quelle convenzioni, avremmo risparmiato il tempo, che era necessario per discutere la legge comunale e provinciale. (*Si ride — Commenti.*)

Ora io dichiaro che, se la Camera vuole, la legge comunale e provinciale può essere discussa nei prossimi giorni. (*Ilarità.*)

Abbiamo innanzi a noi studi lunghi, lunghissimi, ci sono diverse relazioni, c'è ormai una biblioteca di questi lavori; ognuno può essersene fatta un'idea completa; dunque la si metta all'ordine del giorno e la si discuta.

Ma chi assicura che questa discussione sarà breve? Chi mi risponde della discrezione degli oratori? Chi si fa garante del piccolo numero degli emendamenti? E per quanto sia grande la fiducia che abbiamo nel senno della Commissione,

di cui fu relatore l'onorevole Lacava, che ha preparata questa legge, chi mi garantisce che starà entro limiti discreti il numero delle sedute? L'onorevole Di San Donato non vorrebbe certo esserne mallevadore.

Dunque non si accusi il Governo di voler ritardare questa discussione.

Ma intanto è urgente, secondo me, ed è desiderio universale, che si metta un limite ai centesimi addizionali, e il limite è posto nei due articoli 52 e 54.

Si è pure detto che bisogna provvedere alle finanze dei comuni.

Il Governo accetta l'articolo di legge proposto dalla Commissione e senza poter rispondere del tempo entro cui questo lavoro potrà essere compiuto, perchè è un lavoro che, chi vi ha messo dentro il becco, anche solo leggermente, sa quanto sia difficile e quanto debba per necessità essere complicato; tuttavia questo lavoro potrà essere compiuto in un tempo relativamente breve, perchè abbiamo il vantaggio che il Governo ha affrettato la statistica dei comuni, che è l'elemento più necessario ai nostri studi.

Ora io posso annunziare alla Camera che di tutti i comuni dello Stato, degli 8253 comuni, i bilanci stanno a disposizione del pubblico e dell'inclita guarnigione, presso la direzione generale di statistica.

Cosicchè, anche in questo argomento così arduo delle finanze dei comuni, non mancano gli elementi di studio: il lavoro sarà difficile, ma potrà essere compiuto, come dissi, in un tempo relativamente non lungo.

Si è pure detto che il Governo non ha fatto nulla, o quasi nulla per i comuni; e si è quasi accusato il mio onorevole collega ed amico Magliani di avere dimenticate le sue teorie di economista, quando siede sui banchi del Ministero. Ma, insomma, qualche cosa si è fatto anche per i comuni e le provincie. E non deve essere ancora dimenticato il recente condono di un centinaio di milioni che si è fatto nella discussione delle convenzioni ferroviarie. Devo ricordare pure che una legge da me presentata alla Camera, e dalla Camera approvata, e che è legge dello Stato...

Di Rudini. (Della Commissione) Chiedo di parlare per fatto personale.

Depretis, presidente del Consiglio. Ma non mi sono riferito a Lei.

Di Rudini. (Della Commissione) Allora rinunzio a parlare per fatto personale. (*Ilarità.*)

Depretis, presidente del Consiglio. Va bene.

Si è dunque cominciato, e non si è proseguito,

per ragioni che tutti devono apprezzare, cioè per lo stato delle finanze, a dare, o, dirò meglio, a restituire ai comuni la sovrimposta della ricchezza mobile, che abbiamo loro tolta.

È giusta invero l'osservazione che ne profittano solamente i grandi comuni; ma sono anch'essi comuni. E a questi grandi comuni, che si trovavano in condizioni finanziarie molto pericolose, molto difficili, il Governo è venuto in aiuto con leggi speciali.

È inutile che io ricordi quali di questi comuni siano stati dal Governo sostenuti nel vicine abisso finanziario sul quale si trovavano.

La stessa legge degli *alcools*, io lo ricordo per dimostrare la buona volontà del Governo, per le fabbriche di seconda categoria, ha data una partecipazione ai comuni. Su questa strada si deve ancora procedere; ma intanto non credo che sia giusta l'accusa che il Governo non si sia preoccupato della condizione dei comuni.

E di più, amministrativamente, non ha il Governo usate tutte le possibili facilitazioni per tutti i comuni e principalmente per i comuni rurali nelle operazioni di credito colla Cassa dei depositi e prestiti?

Basta confrontare le annualità passive, gli interessi ed ammortamento compresi, che i comuni pagavano per l'addietro, in confronto di quanto possono pagare adesso, per vedere qual rilevante vantaggio si sia fatto alle condizioni finanziarie dei comuni. E una condizione speciale per i prestiti dei comuni si è pur fatta quando si è trattato della pubblica istruzione che ha tanto aggravati i loro bilanci, quantunque nessuno vorrà deplorare questa sorta di aggravii, destinati ad estendere l'istruzione del paese, la sua cultura.

E condizioni speciali di favore furono stabilite pel caso in cui i comuni dovessero provvedere con un prestito a risanare i loro abitati.

Pertanto io non credo che il Governo meriti l'accusa di aver trascurato il benessere e le condizioni finanziarie dei comuni.

Debbo ancora rispondere ad un'ultima osservazione. Si è quasi pensato che, limitando i centesimi addizionali, si fosse commesso un peccato di lesa Costituzione. Ma questo peccato non l'abbiamo commesso noi; questo limite è nella nostra legislazione.

Se colla proposta che discutiamo si è cambiata l'autorità cui compete di consentire l'allargamento del limite di questo cespite delle entrate comunali, non per questo si è cambiata nella sua base fondamentale la legislazione vigente!

Io aggiungerò ancora l'esempio di paesi che

certo non possono dichiararsi avversi ai principii più larghi di libertà ed all'autonomia dei comuni, e singolarmente della Francia: per un grande interesse generale, come quello di un'imposta che viene a colpire la principale industria dello Stato, l'agricoltura, noi sappiamo che nel bilancio francese i centesimi addizionali sono votati col bilancio stesso dello Stato.

Cosicchè, in verità, io non troverei che con questo provvedimento si venga menomamente a violare l'autonomia e la libertà dei comuni nè lo spirito delle istituzioni costituzionali.

Poichè noi ci preoccupiamo non solo dell'amministrazione, come ben disse l'onorevole Di Rudini, ma anche degli amministrati, ed oltre a ciò ci dobbiamo preoccupare di un grandissimo interesse del paese, che dobbiamo non solo tutelare, ma difendere ed aiutare.

Detto questo, io non aggiungo altro, e prego la Camera di voler votare l'articolo 52, dichiarando che accetto pure l'articolo 53. Spero che sarà votato anche il 54, che pone il vero limite alle sovrimeposte dei centesimi addizionali; e con ciò ho finito.

Voci. Chiusura! chiusura!

Presidente. Essendo chiesta la chiusura, domando se è appoggiata.

(È appoggiata.)

Toscanelli. Chiedo di parlare contro la chiusura.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Toscanelli contro la chiusura.

Toscanelli. La Camera è stanca per questa lunga, faticosa e dolorosa (*Rumori*) discussione, e desidera vivamente di arrivare in fine, tantochè, per parlare contro la chiusura, occorre avere molta improntitudine, e questa non mi manca (*Risa generali*); occorre inoltre avere una convinzione profonda, come ho io, che si tratti di cosa gravissima, che la questione contenuta nell'articolo, che noi discutiamo, sia tale da portare l'anarchia ed il disordine nelle amministrazioni locali, (*Rumori*) altrimenti, se così non fosse, non avrei il coraggio di oppormi alla chiusura.

Strano è il modo di argomentare della Commissione, la quale dice: quest'articolo ha gravi difetti, ma questi difetti dell'articolo non ci sgomentano, anzi li desideriamo, perchè si formerà tale uno stato di cose, che obbligherà a prendere provvedimenti per migliorare le finanze dei comuni.

Bel modo questo di fare le leggi! Desiderare che esse peggiorino le condizioni delle cose per porvi rimedio dopo!

Presidente. Onorevole Toscanelli, parli contro la chiusura.

Toscanelli. Come si fa a chiudere la discussione dopo che tutta una tornata è stata impiegata su questo argomento, (*Commenti*) dopo che per ultimi hanno parlato la Commissione ed il ministro? Una volta, da questo lato della Camera, (*L'oratore si volge a sinistra*) non si permetteva che, in una discussione, parlassero ultimi il relatore ed il ministro, ma si voleva che la discussione continuasse, affinché vi fosse modo di replicare agli argomenti che, dal ministro e dal relatore, erano stati addotti; ma le buone consuetudini parlamentari, le buone consuetudini della libertà vanno ogni giorno maggiormente scadendo. (*Rumori*)

Presidente. Questo nulla ha che fare con la chiusura.

Toscanelli. L'onorevole Di Rudini ha parlato di una questione che non è stata trattata. Egli ha parlato di *catenaccio* all'entrata; ma le provincie hanno solo i centesimi addizionali per provvedere alle spese di loro natura sempre crescenti, perchè, per esempio, il numero dei matiti e degli esposti cresce; come si fa dunque a mettere il *catenaccio*? Questo articolo non è razionale, lasciatecelo perciò discutere ancora.

I comuni hanno altri cespiti; assassineranno i contadini (*Rumori*); ma le provincie non hanno altre risorse, e si immobilizzano le entrate mentre le spese sono di loro natura crescenti. Vi sono provincie che non hanno spese facoltative, ma spese obbligatorie, le quali sono gravissime, come ho già dimostrato nella discussione generale.

Detto questo, se si vuol chiudere la discussione si chiuda; mi rassegnerò alla volontà della maggioranza, sebbene io pensi che l'articolo non sia stato, ripeto, abbastanza discusso. (*Rumori*)

Presidente. Riservando la facoltà di parlare all'onorevole Di Rudini per un fatto personale, pongo a partito la chiusura della discussione.

Chi l'approva si alzi.

(*La chiusura della discussione è approvata.*)

Onorevole Di Rudini, ha facoltà di parlare.

Di Rudini. Rinunzio a parlare.

Presidente. Allora do lettura dell'articolo 52 proposto dalla Commissione:

“ La facoltà nelle provincie e nei comuni di sovrapporre, a sensi della legge 20 marzo 1865 n. 2248, l'imposta erariale sui terreni e fabbricati è limitata complessivamente a cento centesimi per ogni lira d'imposta in principale.

“ Salvo gli effetti delle disposizioni contenute

nell'articolo 54 tale limite non può essere oltrepassato, che per legge speciale. ”

A questo articolo sono stati presentati diversi emendamenti. Innanzi tutto ce n'è uno degli onorevoli Sonnino Sidney, Fortunato e Plastino che propongono che gli articoli 52 e 54 sieno rimandati al disegno di legge sul riordinamento dei tributi comunali e provinciali. È una proposta sospensiva.

Vengono poi due proposte, una dell'onorevole Borgnini, il quale vorrebbe che i centesimi addizionali fossero ripartiti metà a favore dei comuni, e metà a favore delle provincie. Viene poi un'altra proposta dell'onorevole Buttini, di cui do lettura:

“ La facoltà di sovrapporre sull'imposta erariale fondiaria a senso della legge 20 marzo 1865, numero 2248, è limitata per le provincie a 50 centesimi e per i comuni ad altrettanti oltre a quella parte dei 50 centesimi che le provincie si astengono dal sovrapporre. ”

Onorevole Borgnini, mantiene o ritira il suo emendamento?

Borgnini. Lo ritiro.

Presidente. Onorevole Buttini?

Buttini. Convinto che si potrà provvedere a gran parte dei difetti da me rilevati, aggiungendo ancora un emendamento a quelli che la Commissione già dichiarò di accettare nell'articolo 54, non insisto in questo mio emendamento.

Presidente. Allora rimane la sola proposta dell'onorevole Sonnino Sidney. La ritira?

Sonnino Sidney. La mantengo, e prego la Camera di concedermi...

Presidente. Permetta; la discussione è chiusa, non posso darle facoltà di parlare.

Sonnino Sidney. Avrei quasi un fatto personale. Le ragioni dette dalla Commissione per invitarmi a ritirare la proposta del rinvio, militano tutte per sollecitare la presentazione entro il 1886, come proponeva l'onorevole Meardi, del disegno di legge per il riordinamento dei tributi locali, (*Rumori*) e ciò per la necessità urgente di riparare a tutti gli inconvenienti che esistono; ma non vedo davvero in ciò un buon motivo per aggiungere un inconveniente di più, che andrebbe, in alcune provincie, quasi tutto a carico della classe dei contadini. (*Rumori*)

Presidente. Senta, onorevole Sonnino, io non posso lasciarla continuare. Vi sono altri oratori iscritti a cui non è stato concesso di parlare. Tenga conto dunque anche lei delle condizioni della Camera.

Sonnino Sidney. L'onorevole Rudini dice che si

deve mettere il catenaccio alle entrate comunali per impedire le spese; sia pure, ma mettetelo a tutte quante le entrate, e non ad una sola. (*Rumori*)

Presidente. Ma, onorevole Sonnino, dica soltanto se mantiene o ritira la sua proposta.

Sonnino Sidney. Debbo spiegare perchè non la ritiro.

Presidente. Onorevole Sonnino, dica se mantiene o ritira la sua proposta. Ella comprende che se la discussione dovesse continuare, dovrebbero parlare altri oratori che sono iscritti. Quindi Ella non ha facoltà che di dichiarare se mantenga o ritiri la sua proposta.

Sonnino Sidney. Per questa ragione che, da ora in poi, per effetto degli articoli qui proposti, nei comuni rurali i proprietari avrebbero l'interesse di fare od aumentare le spese a vantaggio proprio, potendone caricare poi il maggior peso sui contadini, mantengo la mia proposta.

Presidente. L'onorevole Sonnino Sidney mantiene la proposta sospensiva da lui e dagli onorevoli Plastino e Fortunato contrapposta all'articolo 52.

Vorremo quindi ai voti.

Avverto la Camera che, ove la proposta dell'onorevole Sonnino, di cui ho dato lettura, fosse dalla Camera accolta per l'articolo 52, si dovrebbe fin d'ora ritenere che la medesima proposta s'intenda accettata anche per l'articolo 54.

Pongo a partito la proposta sospensiva dell'onorevole Sonnino. Chi l'approva, sorga.

(*Non è approvata.*)

Rileggo l'articolo 52:

“ Art 52 (già 51). La facoltà nelle provincie e nei comuni di sovrimporre a' sensi della legge 20 marzo 1865, n. 2248, l'imposta erariale sui terreni e fabbricati è limitata complessivamente a cento centesimi per ogni lira d'imposta in principale.

“ Salvo gli effetti delle disposizioni contenute nell'articolo 54, tale limite non può essere oltrepassato, che per legge speciale. ”

Chi approva quest'articolo è pregato di alzarsi.

(*È approvato.*)

“ Art. 53 (già 52). Sarà provveduto con altra legge al riordinamento del sistema tributario dei comuni e delle provincie. ”

Ha facoltà di parlare su quest'articolo l'onorevole Mussi.

Mussi. Un osservatore superficiale potrebbe lusingarsi che l'applicazione dello sgravio dei 3 decimi sull'imposta principale fondiaria sia sufficiente per provvedere ai bisogni ed alle strettezze dell'agricoltura.

Io vi prego, onorevoli signori, per quanto l'ora sia tarda e la stagione non mite, di permettermi di svolgere brevemente alcuni argomenti per dimostrare il contrario, quantunque questa affermazione possa sembrare a prima vista paradossale.

La legge dello sgravio dei tre decimi ha suscitato lamenti fra quelli che spiegano uno zelo più ardente per la difesa del bilancio erariale, e segna certamente un primo passo ardito sulla via dell'alleggerimento dei tributi. Ciò io ammetto facilmente, ma debbo però constatare che questa grave e benefica misura, scritta nella legge della perequazione, se non è accolta con diffidenza, lo è per lo meno con indifferenza. Il fenomeno è strano e merita di essere esaminato.

La legge è accolta, o signori, con indifferenza, perchè il contribuente italiano non ha tempo di studiare troppo l'alchimia della politica e della finanza. Quantunque la magia parlamentare e ministeriale possa compiere miracoli di trasformazioni politiche, quando ci troviamo di fronte ai più gravi problemi economici, nè la scienza dell'alchimista, nè la verga del mago possono lusingarsi di giungere al fausto risultato di rimpinguare le borse quando son vuote. Perciò il contribuente italiano non si cura e non ha tempo di fare le debite distinzioni fra imposta erariale, imposta comunale e provinciale. Quando al contribuente gli cacciano in mano il polizzino dell'esattore, guarda in fondo alla colonna e cosa scorge? Trova che dopo l'abolizione dei decimi, la sua quota complessiva è piuttosto cresciuta che diminuita. Egli allora non cerca le ragioni e le cause amministrative e scientifiche che possono giustificare la distinzione dei vari demani. Sente il bisogno di uno sgravio reale, considerevole, pronto, si accorge spaventato che una carta asciugante si è sovrapposta ai decimi aboliti ed ha assorbita e cancellata la diminuzione, lasciandolo nelle antiche condizioni di fatto che le vostre deliberazioni non hanno saputo nè potuto modificare ed allora chi può condannare il suo scontento, la sua diffidenza?

L'aumento, infatti, dell'imposta comunale e provinciale, infausta cavalletta, ha distrutto il verde germoglio sbocciato nella tiepida stufa dell'ambiente parlamentare.

L'onorevole Lacava vi ha già dimostrato ampiamente con validissimi argomenti che la riforma della legge comunale e provinciale, relegata al

numero 16 dell'ordine del giorno della Camera, e che sola potrebbe forse rimediare a un così grave stato di cose, non solo non scorgesi ancora nel più lontano orizzonte dei lavori parlamentari, ma quand'anche potesse spuntare non produrrebbe un effetto utile, perchè quella legge non si occupa che incidentalmente dell'assostamento delle finanze locali.

L'onorevole presidente del Consiglio dei ministri ha cercato di liberarsi da ogni responsabilità, affermando che noi potremo discutere quando vorremo e a tutto nostro agio un così grave argomento; anzi ha deplorato che la troppo rigogliosa eloquenza parlamentare, spiegata dagli oratori che hanno combattuto con tanto valore, quantunque non con uguale fortuna, le convenzioni ferroviarie, abbia per avventura assorbito il tempo della Camera, che diversamente avrebbe potuto, nell'ultimo scorcio dei lavori parlamentari, esaminare anche il disegno per la riforma della legge comunale.

Ma l'onorevole presidente del Consiglio si è dimenticato che l'onorevole Lacava ci ha dimostrato in modo convincentissimo che la legge, rimandata all'articolo 16, non contiene provvedimenti per il rinsanguamento degli erari locali, di guisa che il problema resterà insoluto anche dopo quella discussione, quantunque sia più che probabile che la Camera abbia a discutere la relazione Lacava (come egli ha affermato) il giorno di San Bellino, che viene tre giorni dopo il giorno del giudizio.

Perciò io temo, o signori, che lo sgravio di tre decimi se porterà un danno alle finanze dello Stato, in ultima analisi non farà che aggravare di nuovi balzelli i contribuenti, perchè se il ministro delle finanze insistesse sempre nella Commissione generale del bilancio nel poco lodevole proposito di respingere le economie, è evidente che sarà d'uopo, per compensare l'erario della sottrazione di rendita patita, inasprire sempre più le imposte che aggravano il consumo dei generi erroneamente chiamati di lusso. Questo sgravio, lo ripeto, non basterà a raggiungere lo scopo che ci proponiamo di salvare l'agricoltura dalle presenti strettezze, perchè, allentata la catena tributaria del comune, ci sentiremo sempre più strettamente segate le vene dalle corde del comune e della provincia.

Qui, per formarci una idea netta ed adeguata delle condizioni finanziarie in cui volgono comuni e provincie, permettetemi di attingere qualche argomento dalla relazione scritta dall'onorevole Simonelli con la penna elegantemente sobria di Machiavelli e pensata con dottrina profonda e limpida degna di un eletto scolaro del Galileo. Nel 1873 i debiti comunali (a questi per

brevità di esame limiterò le mie ricerche) ammontavano a lire 545,000,000 (non curando i rotti), nel 1880 crebbero a lire 724,000,000 e, quantunque non sieno ancora pubblicati i risultati delle ultime ricerche che si attendono a giorni, alcune indagini da me fatte e che spero abbastanza esatte farebbero salire la somma a tutto il 1885 a circa lire 900,000,000.

Non dimenticatevi, o signori, che la somma di 724 milioni è depurata da quella parte dei debiti di Firenze che, per legge, passò a carico dello Stato, creando così per la prima volta la nuova teoria oggi proclamata dall'onorevole presidente del Consiglio dei ministri, secondo la quale prima di venire in soccorso dei comuni, si aspetta che volgano ad assoluta rovina e rasentino quasi il fallimento.

Se il mio amico Panizza seguisse questo metodo coi suoi malati e per guarirli attendesse prima che toccassero quasi la porta del sepolcro, è certo che non si sarebbe meritata la fama che giustamente ha raggiunto e dovrebbe troppo spesso passare dal letto dell'infermo allo studio malinconico a cui offre copioso ma funesto materiale la tavola anatomica.

Ora, o signori, se voi accettate le mie ricerche che io spero abbastanza esatte, se accettate che il debito attuale dei comuni italiani ammonti ad una cifra che si avvicina a 900 milioni, voi scorgete subito che, in un dodicennio, questo pesante fardello è cresciuto di quasi il 40 per cento.

Non dimenticatevi, o signori, che tutto il debito pubblico della bella ma quasi oberata penisola giungeva, prima della costituzione del regno, a meno di 900,000,000, potete dunque permettervi di concludere che se il nostro glorioso regno merita un aggettivo qualificativo, può battezzarsi il regno dei debiti, come, nella storia di Napoli, passò ai posteri, col nome di re senza danari, quel Carlo D'Angiò, che con una mano di disperati avventurieri, calò giù dalla Provenza per mettere a soqquadro le belle provincie meridionali, dopo aver scacciato gli Svevi a Ceprano e a Benevento più per arte di astuti avvolgimenti che per valore e prestantza nelle armi.

Ora questa valanga crescendo sempre o non fermandosi mai, anzi, per legge di gravità aumentando sempre più la sua velocità e la sua forza, ha già travolto nella sua rovina qualche splendido fiore, ha già sradicato qualche albero robusto nel bel giardino d'Ausonia dove, in altri tempi, il Comune spiegò robusta e splendida vegetazione e maturò i frutti più soavi e squisiti della civiltà e dell'arte.

Ma le cifre, da me citate, superficialmente esaminate, non rivelano ancora tutta la condizione economica dei comuni. Occorre un esame più minuto e diligente.

Io divido, o signori, i comuni in due categorie: quella dei prodighi e quella dei miserabili. I comuni prodighi si sono ingolfati in spese smodate; e non è stata la vostra tutela, onorevole presidente del Consiglio... (*Conversazioni*)

Presidente. Facciano silenzio! Smettano le conversazioni!

Mussi. ...abbastanza energica e sagace per trattenerli sull'orlo dell'abisso; non è stata la vostra prudenza che ha saputo a tempo frenarli. Anzi, permettetemi di dire tutto quello che credo essere la verità.

Troppe volte, per ragioni politiche, i comuni sono stati spinti a ingolfarsi in imprese e spese prodighe e superiori ai loro mezzi, che erano piccoli e contenuti in giusti confini.

Io mi onoro di appartenere al Consiglio di uno dei più ragguardevoli comuni italiani; e so che quella piccola frazione di consiglieri che difendevano il bilancio con accanimento e cercavano di far argine alle spese eccessive e arbitrarie (e vi appartenova, con me, l'onorevole Marcora), è stata spazzata via da coloro che volevano sbarazzarsene. La frase non è molto gentile, ma è storica, perchè quei tutori, troppo rigidi e oculati, facevano buona guardia; e i cani, quando fanno troppo buona guardia, molte volte, sono avvelenati. (*Si ride*)

Dunque, la colpa e la responsabilità, conseguenti dalle spese eccessive e voluttuarie che reclamarono 60 milioni di imposte devono imputarsi alla influenza governativa, la quale, invece di frenare la prodigalità degli amministratori, spinge i comuni a ingolfarsi in opere di lusso, in liberalità non giustificate, ma utili e giovevoli a quella parte politica che regge la somma delle cose, la quale così può attingere anche nelle casse dei comuni i mezzi, non dirò di corruzione, ma almeno di preponderanti influenze che valgano a rinfrancare la sua dominazione.

Ciò per quanto riguarda i comuni prodighi che sono gli urbani e i più considerevoli. Passiamo ora ad esaminare le condizioni e i fenomeni economici che presenta la vita amministrativa dei comuni poveri generalmente rurali: qui se è diversa la causa, sono eguali i dolori.

I comuni urbani, nel 1880, erano aggravati da un debito complessivo di lire 545,660,000, che presentava un aumento di lire 24,838,000, in confronto dell'anno precedente; ammontavano i debiti rurali

a lire 124,444,000 e avevano nell'ultimo anno subito un accrescimento di lire 13,462,000, per guisa che il debito complessivo comunale italiano era per 0,828 di carattere urbano e per 0,172 di indole rurale. (*Oh! oh! — Rumori*)

Chi non vuol udire, se ne vada, e se trova amara la bevanda, ricorra all'acqua zuccherata.

Presidente. Continui, onorevole Mussi; Ella esercita un suo diritto. Parli pure.

Mussi. Lo so e tirerò avanti impavido.

Il debito rurale rappresenta propriamente la impotenza a sostenere non spese voluttuarie, ma quasi sempre spese obbligatorie.

Il debito cittadino in parte può rappresentare lo sviluppo d'una nuova ricchezza che attinge al credito gli elementi per sviluppare la sua attività.

Se la città di Firenze accumulò un grosso debito comunale; se anche Torino, sebbene abbia sempre proceduto con molta parsimonia e cautela, ha dovuto ricorrere a questa risorsa; queste grandi città hanno però raggiunto un certo sviluppo industriale, che rappresenta naturalmente una nuova ricchezza contrapposta ad una spesa che è per ciò giustificata; ma per i poveri comuni rurali questo fenomeno generalmente non si verifica, ad essi il debito fu imposto dal duro bisogno e fu il mezzo doloroso ma indispensabile a cui fu forza ricorrere per far fronte alle spese obbligatorie loro imposte dalla legge, spese alle quali essi non possono in nessuna maniera sottrarsi.

E qui permettetemi una giusta difesa. Nell'attingere alla fonte del debito come a quella della imposta, non sempre i comuni hanno saputo rispettare le leggi e le norme di una savia economia.

Un sapiente uomo politico ebbe a lamentare che l'abolizione della tassa sul macinato, mentre toglieva all'erario dello Stato considerevolissimi proventi, poco o punto giovò al contribuente, perchè in molti luoghi l'esoso fisco comunale re assorbì quasi interamente l'importo percepito sotto la forma di dazio comunale sulle farine.

L'osservazione non può negarsi conforme a verità, ma non mi pare ragionevole nè giusta la censura se applicata ai comuni rurali. Questi non avendo altre risorse, come volete che non ricorrino, diciamolo, non abusino anche del diritto di imperre il consumo; e, siccome necessità non ha legge, anche le perniciose conseguenze dell'esagerata tassazione de' generi alimentari, quantunque possa essere deplorata, pare a me che pur censurandole debbano pesare sullo Stato a cui il comune può ripetere col Giusti:

Noi toseremo di seconda mano,
Babbo in tuo nome.

Nè questo è l'unico malanno causato dalla esagerazione del dazio consumo. Spesso l'inasprimento dei dazi comunali recide i nervi della industria; gravando generi che sono materia prima per la stessa industria, ed è questa forse non ultima causa, per cui lo sviluppo del lavoro italiano è tanto ritardato e cresce come una pianta tifica e rachitica, mentre il basso prezzo della mano d'opera nei centri numerosi presenterebbe un elemento prezioso di prosperità quando fosse abbondantemente soccorso da un capitale copioso, fornito a condizioni miti e quando soprattutto le imposte, sotto tutte le forme, non insidiassero e non soffocassero in culla le imprese appena iniziate.

Il dotto lavoro dell'onorevole Simonelli mette in evidenza molti altri fatti e fenomeni degnissimi della vostra attenzione.

Il comune rurale che ricorreva fino ad ora al debito pubblico nelle forme, diremo così, più casalinghe ed antiquate, trovava il denaro a mutuo sul mercato locale e paesano ad un tasso piuttosto mite.

Oggi però il fenomeno si presenta con tinte più fosche e difficili, e, mentre, nei comuni urbani diminuisce l'aumento del debito comunale, i comuni rurali sono costretti per la espansione della civiltà che accresce le esigenze in tutte le parti del regno, a ricorrere più di prima al debito pubblico e a subire interessi molto più elevati. Questo atto però, a mio avviso, è di molto difficile contestazione, perchè i comuni rurali, nella generalità, non ricorrono al debito pubblico, e perciò aumentano i loro debiti con una regolarità metodica ed in una cifra annuale non costante, ma che va progressivamente crescendo in una misura determinata. I comuni più importanti fra gli urbani, invece, sogliono per un certo periodo d'anni ricorrere al debito fluttuante ed a periodi perciò più lunghi e discontinui; ma il fardello di questo debito fluttuante si fa man mano più grave e rende il debito municipale sempre più considerevole, finchè è pur necessario consolidarlo domandando il prestito alla pubblica sottoscrizione. Per sapere dunque se veramente il debito urbano entri ora in un periodo di sosta, converrebbe, come il diavolo zoppo, scopercchiare le case e ficcarsi nel cranio dei finanzieri dei grossi comuni, per indovinare le operazioni di credito che stanno almanaccando e studiando.

Riassumendomi mi pare di poter affermare che la formazione del debito rurale è continua, metodica; quella delle grandi città è discontinua e si verifica a grandi periodi. Però se io considero i molti progetti che si discutono in seno dei prin-

cipali Consigli comunali, se rifletto alle opere grandiose che sono allo studio, se penso all'aumento enorme che di solito presentano i consuntivi in confronto dei preventivi, debbo prevedere ragionevolmente un grande aumento nei debiti.

Qui voi dovete, o signori, considerare come questa continua creazione di debiti che gettano sul mercato valori solidi ed accettabilissimi, deve necessariamente nuocere alla industria e alla agricoltura. Come il cittadino, infatti, potrà indursi a approfondire ed arrischiare i suoi capitali nelle imprese più laboriose e pericolose dell'attività umana, dove la probabilità del guadagno è frenata dal pericolo di gravi e spesso irreparabili perdite, quando continuamente sono offerti al capitalista impieghi solidi, remunerativi e sicuri che non osigono fatiche, nè sopraaccapi; come pretendete che in queste condizioni di cose si sviluppi ardita, efficace ed operosa l'attività economica nazionale?

Io credo che oggidi un padre di famiglia prudente non si sente certo allettato ad impiegare i suoi risparmi nell'agricoltura o nell'industria; chi così opera è uno stolto che merita quasi di essere interdetto.

Un uomo prudente ed accorto, invece, è sempre tentato di impiegare i suoi averi nel debito pubblico, nelle speculazioni bancarie, favorite e create dallo Stato, e se il lavoro nazionale anche per questa causa non può svolgersi, se la miseria batte alla porta dell'indigente, il capitalista ha tutte le ragioni di rispondere: signori miei, io non voglio gettare il mio danaro nel mare tempestoso del lavoro italiano; io non voglio arrischiare i miei capitali, quando ho il modo, comodo, sicuro, remunerativo di collocarlo nel pacifico porto del debito pubblico o comunale dove i cicloni furibondi non possono penetrare, dove gli aumenti continui coprono abbondantemente le imposte, e neppure la morte indiscreta, quando con la sua falce avrà mietuta la mia vita, sarà in grado di mettere l'agente delle imposte sulla pesta per falciadiare con la tassa di successione il peculio che potrò lasciar intatto ai miei figli ed eredi.

Considerate questa parte del grande problema economico, o signori, e poi sappiatemi dire se dobbiamo maravigliarci del depauperamento continuo del nostro paese, e se questa non è la causa che impedisce lo sviluppo dell'agricoltura e dell'industria italiana.

Ma voi osserverete: queste sono geremiadi proprio da quaresima, e non da carnevale, che fanno ritardare inutilmente l'ora del pranzo, e la discussione. Bella novità, bella scoperta la vostra: l'Italia

è povera, crescono i debiti, si rovinano i comuni; sapevamcelo!

L'onorevole Minghetti, per il primo, richiamò l'attenzione degli Italiani sulle miserie dei bilanci e dei patrimoni comunali, il male è conosciuto e risaputo da tutti; certa la diagnosi, ignota la medicina, e voi non sarete per fermo l'uomo che saprà indovinarla.

Io, ve lo confesso, medico non sono, e non ho perciò voce in capitolo, ma se non cado in errore, mi pare che la parte di medico l'assuma l'onorevole presidente del Consiglio che, nell'articolo 53, di cui è discorso, pare voglia da buon farmacista spedire la ricetta; essa però è, a mio avviso, indeterminata e incerta, e mi pare sorella delle pillole di mollica di pane di un certo famosissimo professore. Si promette infatti di presentare una legge? Ma quando? Forse il giorno del famoso San Bellino che non si trova nel calendario; e ma poi quali disposizioni si scrivessero nella legge?

Ecco la mia domanda.

Io quindi mi unisco in parte alle proposte degli onorevoli Toscanelli e Meardi: io domando che si stabilisca un termine per la presentazione di questa legge, e domando anche che sommariamente si esponga i principii e le misure che dovrà contenere, promettendo di presentare qualche proposta. (*Conversazioni al banco della Commissione*)

Presidente. Progo gli onorevoli deputati che siedono al banco della Commissione di fare attenzione.

Mussi. Io non ho presentato un ordine del giorno, perchè voglio prima udire le dichiarazioni che si compiacerà di fare il presidente del Consiglio dei ministri; ma io desidero che venga discussa ed accettata qualche proposta più positiva di questo aereo articolo 53, il quale mi assomiglia molto alla uggiosa atmosfera invernale del mio paese natale, spesso offuscata dalla nebbia che non bagna, non feconda, ma rovina i polmoni, e nasconde e confonde insidiosamente tutti i contorni delle cose.

Desidero l'acqua che bagna, ed il sole che riscalda, odio mortalmente la nebbia.

Anche la sapienza di Cassandrino insegna che per provvedere alle finanze vuoi dei comuni, vuoi dei privati non vi sono che due ordini di provvedimenti: o diminuire le spese, od accrescere le entrate; fortunatamente i due rimedii si potrebbero applicare anche contemporaneamente e allora la guarigione sarebbe rapida, sicura, completa.

Per diminuire le spese dei comuni non si possono seguire che due sistemi: o falcidiare le spese dei servizi ad essi affidati con grave pericolo di peggiorarli, oppure sgravare i bilanci di molti

comuni che dovrebbero assumersi direttamente dallo Stato.

Lesinare sulle spese dei servizi comunali generalmente non esuberanti può nuocere alla bontà dei servizi stessi e giustificare in parte l'accusa, che si scaglia al comune italiano. Voi affidate, per esempio, ai municipi anche rurali la pubblica istruzione elementare obbligatoria, costringendoli non solo a fornire locali e mobiglio, ma anche a corrispondere gli stipendi agli insegnanti. Voi richiamate l'attenzione dei comuni sulle condizioni igieniche delle case e delle persone, e reclamato provvedimenti sempre più necessari in una contrada, la cui marina spalanca i suoi porti davanti ai paesi orientali, e che anche per ciò è quasi costantemente minacciata dalle malattie contagiose. Ma come preterdete voi che il comune possa ben disimpegnare questi servizi gravosissimi e gelosissimi, se gli fanno difetto spesso la capacità, sempre i mezzi necessari per provvedervi? I servizi sono spesso male disimpegnati; l'istruzione è insufficiente; i maestri sono spesso troppo modestamente retribuiti e non sempre si scelgono i più capaci, perchè spesso si preferiscono i mediocri, purchè si accontentino d'una piccola remunerazione.

Fatti questi molto deplorabili, ma lo Stato che, per mezzo dei suoi provveditori, scaglia l'anatema della condanna contro i comuni non sempre zelanti nel rispondere a questi supremi interessi nazionali, a questo elevato sacerdozio della civiltà, ha egli sempre diritto di erigersi a severo censore e giudice? Sarà sempre pronto anche nei miseri municipi a soccorrerli efficacemente come fece per alcuni, dove lo spero era l'opera dei suoi amici e correligionari politici?

Io vorrei sapere se a un comune, retto da uomini di un partito poco favorevole al presidente del Consiglio di quel tempo, si sarebbero accordati i benefici indulgenti e benevoli che mitigarono il disastro della bella regina dell'Arno?

Io preferirei consigliare gli amici miei, gli uomini politici della mia parte, se per fortuna o per disgrazia dovranno amministrare qualche comune, di usare la massima circospezione e giudizio, perchè il giorno in cui il comune retto da loro volgesse in cattive condizioni, il Governo, assai probabilmente, non userebbe tanta misericordia, ma accuserebbe del disastro la incapacità, o peggio, dei suoi avversari politici.

Dunque, se la soverchia economia nel disimpegno dei servizi affidati ai comuni non è possibile perchè la spesa è già contenuta in giusti confini e questi servizi corrispondono ad altrettanti

bisogni, occorrerà cercar modo di diminuire gli oneri dei municipi, attribuendo direttamente allo Stato quegli uffici che rispondono ai bisogni ed agli interessi generali della nazione, oppure procurare di accrescere le risorse dei comuni.

Questo secondo rimedio però io non credo possibile, perchè lo Stato, come il leone della favola, non solo divora la preda che può azzannare, ma succhia anche il midollo dalle ossa.

Ad ogni modo, certo è che quest'ordine di provvedimenti non si potrebbero così facilmente, così prontamente applicare come l'urgenza del bisogno esigerebbe, perchè questioni di questa natura esigono la risoluzione di gravissimi problemi di ordine politico e sociale.

Infatti allorché l'onorevole Marcora propose di far passare l'istruzione primaria dal comune allo Stato, osservando che dopo sancita l'istruzione obbligatoria lo Stato come imponeva l'obbligo così aveva il dovere di provvedervi; quando da parte nostra si sostenne che il passaggio allo Stato dell'istruzione primaria era un ufficio altamente civile perchè lo Stato deve imprimere unità di indirizzo liberale e moderno a quelle scuole nazionali dove nella crotta del fanciullo si plasma e soffiava il pensiero italiano, e si affermò che cosa pericolosissima era nel nostro paese affidare il fanciullo alla educazione ed istruzione di sodalizi depositari e custodi di tradizioni poco benevoli alla moderna civiltà, nutrendolo con un latte avvelenato le cui conseguenze più tardi si sarebbero fatte sentire, perchè il marchio indelebile della prima educazione si sarebbe impresso incancellabilmente nello spirito del cittadino: subito ci fu risposto che noi attentavamo alla autonomia del comune, che noi volevamo troppo esclusivamente erigere nelle scuole la cattedra delle nostre dottrine.

Ora io comprendo che lì per lì è molto difficile trovare i provvedimenti efficaci; non però io ne dispero del tutto, e credo che qualche alleviamento alle finanze municipali si possa con efficacia tentare, e quantunque sia certo che il rimedio non sarà sufficiente, pure, persuaso che l'ottimo è nemico del bene mi permetto di presentare qualche timida proposta.

Permettetemi dunque di esporre alcune economie, le quali potrebbero stabilirsi con un disegno di legge, che dovrebbe essere presentato nello scorcio di questa Sessione.

Andrò a racimolare le mie proposte fra i vari articoli della legge comunale e provinciale avvertendo che io metterò a mazzo le proposte che riguardano le imposte comunali e quelle che hanno

riferimento alle provinciali, perchè se voi procurerete ai bilanci della provincia qualche agevolezza, questa lascerà un margine che potrà essere utilmente sovrapposto dal comune.

Dunque esaminiamo la nostra legge.

Leggo all'articolo 116 che devono pesare a carico dei comuni le spese per le sale d'arresto nelle giudicatorie di mandamento e quello per la custodia dei detenuti. (*Conversazioni*)

Presidente. Smettano le conversazioni, onorevoli deputati.

Mussi. Noi sappiamo che la legge sull'istruzione superiore, come ha avvertito l'onorevole Lacava, e la legge sull'ordinamento giudiziario impongono spese a carico dei comuni.

L'articolo 174 della legge provinciale e comunale pone a carico delle provincie l'accasermamento dei carabinieri, e le spese per gli uffici di prefettura e sotto-prefettura e per gli alloggi del prefetto o sotto-prefetto.

Ora io vi domando se queste che sono spese di ordine generale non possano e non debbano andare a carico del bilancio dello Stato, sgravando i bilanci locali.

Noi abbiamo votata una legge di incompatibilità per la quale un cittadino non può cumulare la carica di deputato al Parlamento, e di deputato provinciale.

Ora a me pare che qualcuno potrebbe cercare di fare della deputazione provinciale una comoda scala per salire alla deputazione politica.

In questo caso quel deputato provinciale avrà tutto l'interesse di favorire le spese fatte coi titoli di cui ho parlato, spese che avranno per lui un carattere quasi elettorale. Non dirò certo io *quid latet anguis in herba...* (*Conversazioni*)

Ma è certo che una tal quale arrendevolezza nel compiacere ai voleri del prefetto potrà renderlo o potrà crederci che abbia a renderlo più inchinevole a favorire l'elezione del candidato alla deputazione. Se voi dunque attribuirete direttamente allo Stato le spese di questi mobigli ed alloggi, avrete fatta opera corretta allontanando ogni sospetto di pericolose compiacenze; avrete dimostrato di non voler usare dei bilanci locali a scopo politico, come fareste opera molto lodevole e conveniente cancellando da tutti i bilanci dello Stato e dei comuni le spese di rappresentanza, le quali in un paese democratico come il nostro dovrebbero scomparire. (*Conversazioni*)

Presidente. Ma facciamo silenzio.

Mussi. Io potrei procedere molto lungamente in questa mia analisi, e continuare il supplizio di questo discorso, che per la natura arida del

tema, per il difetto di eloquenza nell'oratore e forse per l'argomento che vo' svolgendo con libera parola, può trovare orecchie poco disposte ad udire verità che sapranno di forte agrume, ma io non mi permetto di tediare più a lungo l'Assemblea. Se voi, o signori, volete provvedere ai bisogni urgentissimi dei bilanci comunali e provinciali, compirete opera sapiente, prudente, degna del vostro alto senno e che solo potrà efficacemente provvedere ai bisogni dell'agricoltura.

L'urgenza di questi bisogni è più vivacemente sentita dai comuni più piccoli che per rifornirsi di mezzi, anche mediante prestiti, non possono ricorrere ai grandi mercati, e debbono cadere, quando sono indebitati, nelle mani poco pietose di chi sa troppo caramente profittare delle loro strettezze.

Io quindi raccomando vivamente le finanze locali alla vostra protezione.

Noi abbiamo abolito il macinato; abbiamo nominalmente abolito il corso forzoso, assestiamo oggi l'imposta fondiaria e abbiamo iniziata l'abolizione graduale della tassa sul sale; nessun problema richiama oggi più di quello che stiamo esaminando la vostra attenzione.

Io quindi concludo pregando l'onorevole ministro, di saperci dire se egli può accettare una data certa a breve scadenza per la presentazione della legge, di cui è parola all'articolo 53, e se in questa legge possiamo lusingarci di veder stabilite vere economie sui bilanci dei comuni, le quali potranno ottenersi col mettere a carico dello Stato molti servizi ora attribuiti al comune ed alla provincia, imperocchè io credo che aggravare adesso nuovamente la mano sul contribuente non sarebbe opera prudente.

Non è politico opprimere, non è umano tiranneggiare il comune sottoponendolo all'impero feroce di quel bisogno che, per sentenza del Parini, è primo e massimo consigliere di tutte le nequizie umane.

Certo oggi si condanna con ragione l'abbandono in cui è lasciata la pubblica istruzione, ma, a torto, questo biasimo si vuole infliggere al comune, la più gloriosa, la più caratteristica, la più libera fra le istituzioni italiane. (*Bene!*)

Essa ci ha confortati nelle ore più penose della nostra vita nazionale; ha scritto nei nostri annali le glorie più pure e immacolate che possiamo vantare nella guerra, nelle arti, nei commerci, nella politica, nella scienza; però colui che ardisse di gettare sul suo gonfalone una manata di fango, farebbe atto parricida, più che temerario, atto indegno della nostra civiltà; ed il buon polo italiano, così paziente di tutte le domina-

zioni, anche di quelle che con la scaltrezza seppero dissanguarlo, senza procurargli nè splendore di gloria, nè abbondanza di ricchezze, nè operosità di vita civile, nè bontà di amministrazione, non saprebbe forse tollerare a lungo che si minacciasse di lenta ma certa rovina il comune, il monumento più insigne del suo passato, la speranza più cara di un più fortunato avvenire. (*Bene! Bravo! all'estrema sinistra*)

Presidente. L'onorevole Toscanelli ha presentato un emendamento a quest'articolo, col quale propone che, dopo le parole " sarà provveduto con altra legge, " si aggiunga " da presentarsi entro un anno. "

Ha facoltà di svolgerlo.

Toscanelli. Quest'articolo promette una legge per provvedere al riordinamento dei tributi comunali, ma non vi è assegnazione di termini, di guisa che l'onorevole Mussi, parlando di questo argomento, ha chiamato questo articolo aereo. Io lo chiamerò vaporoso. Rammento che, nella legge delle guarentigie, l'articolo 18 promette una legge per riordinare la proprietà ecclesiastica. Sono passati 15 anni, e non se n'è neppur parlato.

Dunque, quando, in un articolo, si promette una legge senza assegnazione di termini, vuol dire che chi propone l'articolo in quella maniera, non ne vuol far nulla, perchè diversamente avrebbe inclusa codesta assegnazione, o almeno vuole mandare in lungo le cose.

Dopo quanto è stato deliberato nell'articolo 52, dopo la confessione che quell'articolo crea uno stato di cose, a cui bisogna riparare, riordinando le finanze dei comuni, mi pare che il mio emendamento si raccomandi da sé.

Nessuno più di me è favorevole a frenare le spese delle provincie e dei comuni, ma bisogna però dar modo a questi enti di vivere, e l'articolo 52, su cui non mi avete voluto lasciar parlare, renderà invece impossibile la vita a molte provincie e a molti comuni.

Io voglio sperare che il Ministero e la Commissione accetteranno l'emendamento da me proposto. Altrimenti dichiaro fin d'ora che lo ritiro, perchè vedo una maggioranza la quale è decisa ad approvare qualunque cosa propongano il Ministero e la Commissione.

Presidente. L'onorevole Meardi ha presentato un emendamento col quale propone che la legge, di cui si parla nell'articolo 53, sia presentata nel 1886.

L'onorevole Meardi ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

Meardi. Lo ritiro e rinunzio a parlare.

Presidente. L'onorevole ministro dell'interno ha facoltà di parlare.

Depretis, presidente del Consiglio. Sarò, secondo il solito, molto breve.

Io sono proprio spiacente di aver dovuto, anzichè udire, indovinare il discorso dell'onorevole mio amico personale Mussi, perchè mi è sembrato che un frastuono maggiore del solito vagasse per la Camera e impedisse al mio orecchio, che non è finissimo, di udire le parole dell'onorevole Mussi.

Vorrà quindi scusarmi l'onorevole Mussi se, rispondendogli brevemente, potrò errare nella mia interpretazione, o per dir meglio nell'indovinare il senso delle sue parole e le sue idee.

Cominciamo a mettere a posto la questione.

L'articolo, com'è concepito, parla del sistema tributario dei comuni; ma l'onorevole Mussi non si è occupato esclusivamente del sistema tributario, egli ha parlato anche del riordinamento delle finanze dei comuni che è concetto più vasto.

Come si migliorano le finanze dei comuni? Nello stesso modo con cui si può migliorare la finanza privata, cioè, aumentando le entrate e diminuendo le spese. Se si possono fare queste due operazioni contemporaneamente, tanto più facile è il riuscire; in caso diverso, o l'una o l'altra.

L'onorevole Mussi ha finito il suo discorso indicando la diminuzione di alcune spese; e sta bene; questo è uno studio che faremo quando discuteremo la legge comunale e provinciale, perchè, come l'onorevole Mussi sa, la Commissione ha appunto proposto nel suo disegno di legge la diminuzione di alcune spese, che attualmente stanno a carico dei comuni in forza della legge vigente.

Questa proposta la discuteremo, ma non illudiamoci sulla facilità di sgravare i comuni di alcune spese, anche che si riferiscano a servizi governativi, perchè sarà sempre un onere di qualche importanza che ricadrà sulle finanze dello Stato, e allora cascherà l'asino, perchè bisognerà vedere se lo Stato ha entrate sufficienti per provvedere a questo aumento di spese. Oppure bisognerà, nel riordinare le entrate dei comuni, fare in modo che una parte dell'entrata corrispondente ai pesi tolta ai comuni venga ad aumentare il bilancio dello Stato. Mi pare che così la posizione sia messa in termini molto chiari. Tuttavia lo studio sarà fatto. Credo che vi sia davvero qualche cosa da fare, ma sarà uno studio molto difficile.

L'onorevole Mussi si è poi fermato sopra alcune questioni nelle quali a me non è lecito entrare, perchè non voglio uscire dal campo della discussione che riguarda l'interesse generale dello Stato,

nè adesso voglio farmi giudice di quello che fanno le amministrazioni comunali. Esse deliberano e votano secondo la legge. I corpi tutelari eserciteranno la loro autorità; e il Governo, se toccherà a lui, farà lo stesso. Poi gli atti del Governo sono controllati dal Parlamento, gli atti degli amministratori dei comuni e delle provincie sono sindacati dagli elettori.

Tuttavia c'è una parte sulla quale proprio non posso convenire coll'onorevole Mussi; e mi permetta che io glielo dica con grande semplicità. (*ilarità*) Egli ha creduto, ma non so proprio se lo creda (*ilarità*), ne dubito, ha creduto che le influenze politiche del Governo vadano a ripercuotersi sopra l'azione amministrativa dei comuni. Ebbene, onorevole Mussi, la prego di disilludersi. (*ilarità*) Questo non è. Piuttosto dirò che se i criteri politici del Governo non dirigono la sua azione sui comuni e sulle provincie, ci può essere però un criterio economico e d'interesse generale dello Stato che il Governo debba considerare e veder di buon occhio appunto per quella parte che gli spetta nell'azione dei comuni e delle provincie, e questo criterio economico può essere benissimo nella mente del Governo tale da favorire quelle deliberazioni che l'onorevole Mussi non ha creduto conveniente di approvare per parte sua.

Io credo di essermi spiegato abbastanza chiaramente (*Si ride*), e finisco.

L'onorevole Mussi dice che egli vuole o l'acqua o il sole. Onorevole Mussi, bisogna rassegnarsi anche al tempo medio, (*ilarità*) quando non c'è nè acqua nè sole, perchè anche sotto un cielo coperto di nubi si può passeggiare benissimo.

In Lombardia, nell'alta Italia, abbiamo spesso, d'inverno, anche delle giornate di nebbia. (*Si ride*) Per questa non perdiamo la serenità di spirito, nè ci crediamo veramente in pericolo; quantunque, qualche volta, in Lombardia, la nebbia sia così fitta, che quasi è un pericolo andar per istrada. (*Si ride*)

L'onorevole Mussi disse che, insomma, bisogna rinsanguare questi comuni; io ho poi udito, nella discussione, che i comuni, con questi limiti posti ai centesimi addizionali di sovrimposta sono costretti ad usare della facoltà che concede loro la legge di mettere altre imposte.

Ma, io dico: o febbre o china: questa legge che dà facoltà ai comuni di mettere altre imposte, che ha per scopo di allargare il campo finanziario dei comuni, e appunto di impedire che si aggiungano troppi centesimi addizionali, perchè fu fatta? Il legislatore ha dato questa facoltà perchè i comuni

non la usassero? E che male c'è se i comuni hanno stimolo ad usarne?

Nel complesso queste imposte non riescono a ripartire un po' meglio, secondo lo Statuto, i pesi in ragione degli averi così che non la sola industria fondiaria, ma anche altre industrie siano colpite?

L'onorevole Mussi ha parlato dei dazi di consumo. Io, esponendo in poche parole i vantaggi, o, almeno, quel poco di bene che il Governo ha fatto ai comuni, ho dimenticato il punto principale, che è precisamente quello del dazio consumo. Ma crede forse piccolo il vantaggio che il Governo ha fatto e fa ai comuni, appunto per rinsanguare le loro entrate, col lasciar loro la quota del dazio di consumo, devoluta allo Stato, e col lasciar loro tutto il maggiore sviluppo di questa tassa e tutto l'incremento inevitabile di essa, derivante dall'aumento continuo delle bocche dei consumatori?

Se l'onorevole Mussi ci fa su un po' di conto, vedrà che si tratta di parecchi milioni. Passano la diecina solamente quelli del canone per l'ultimo quinquennio. Così che sulla via di rinsanguare le finanze dei comuni, ci siamo e proseguiremo.

L'onorevole Mussi vuole poi alcune economie. Ne ha indicata una: quella delle spese di rappresentanza.

Credo che, se facciamo il conto, le spese di rappresentanza dei comuni si ragguagliano ad una cifra così microscopica, che, veramente, non è il caso di tenerne conto: perchè, se non erro, non vi sono che i sindaci delle principali città che abbiano qualche piccolo assegno di rappresentanza. Io sono stato sindaco per molti anni, e non ho mai avuto niente, ci ho sempre rimesso qualche cosa, se non altro per l'ospitalità che si accordava quando si riuniva il Consiglio.

Dunque, come vede, queste, onorevole Mussi, non saranno economie che possano aggiustare le finanze dei comuni. Non aggiungo altro a questo proposito.

Vengo alla questione dello studio di questo tema, e dei termini entro i quali lo studio deve essere fatto.

Quanto allo studio, ho già detto che ci sono gli elementi. Sarà difficile. Io credo che i comuni potranno avere un grandissimo vantaggio dallo studio in sè, ma qualche cosa si potrà ottenere. Se poi le finanze dello Stato non saranno deteriorate, se il credito pubblico migliorerà ancora, noi potremo procurare qualche vantaggio più rilevante ai comuni sotto il punto di vista del credito.

I comuni e le provincie hanno già un grosso debito, e questo grosso debito paga un interesse relativamente grave. Potrebbe avvenire che fosse fattibile di compiere un'operazione per cui si potesse far ottenere ai comuni un sensibile vantaggio; ma questa è una operazione che si fa solamente quando le finanze dello Stato sono veramente floride.

Non vedo una grande difficoltà nello studiare questa operazione anche nell'interesse dei comuni. I comuni non possono far debiti perpetui, non hanno consolidati, ora possono fare dei debiti redimibili, a lunga scadenza. In questa contingenza non è fuori del caso che, migliorandosi ancora le condizioni del nostro credito, si possa ottenere uno sgravio sensibile a favore delle finanze dei comuni.

Quanto al termine, io pregherei l'onorevole mio amico Toscanelli, ed anche l'onorevole mio amico Meardi, che credo abbia proposto un emendamento, ad accontentarsi delle dichiarazioni del Governo. Si potrebbe bensì accettare senza pericolo la determinazione di un termine, anche di un anno, ma non cambierebbe la situazione; perchè se entro quel termine gli studi non fossero compiuti, se mai avvenisse il caso che fosse nominata una Commissione, e che questa non avesse finiti i suoi lavori, volete voi costringerci a presentare una legge di proroga per la presentazione di un disegno di legge? Sarebbe una cosa quasi insolita. Noi abbiamo molte leggi di proroga che vengono ogni tanto presentate, ma leggi di proroga per la presentazione di disegni di leggi contemplati da altre leggi sono rarissime; una volta o due soltanto siamo venuti a questo.

Accettando questo articolo del disegno di legge, io assumo l'impegno di presentare il più presto possibile un disegno di legge.

Se ritarderemo non mancheranno le sollecitazioni e la responsabilità del ritardo cadrà sopra di noi; ma credo superflua la fissazione di un termine.

Detto questo, io prego la Camera di accettare e votare l'articolo quale è proposto dalla Commissione.

Presidente. L'onorevole Toscanelli ha facoltà di dichiarare se mantiene o ritira il suo emendamento.

Toscanelli. A tanto intercessor nulla si nega, molto più che perseverando farei fiasco. (*ilarità*) Quindi ritiro il mio emendamento.

Presidente. Rileggo l'articolo 53:

“ Sarà provveduto con altra legge al riordinamento del sistema tributario dei comuni e delle provincie. ”

Metto a partito questo articolo 53. Chi lo approva si alzi.

(È approvato.)

Annunzio di una domanda d'interrogazione.

Presidente. Comunico alla Camera una domanda di interrogazione presentata dall'onorevole Riolo:

“ Il sottoscritto chiede di interrogare l'onorevole ministro dei lavori pubblici sulle istruzioni date dal Governo alla Commissione già istituita per l'applicazione dell'articolo 20 della legge 27 aprile 1885. „

Prego l'onorevole ministro dei lavori pubblici di dichiarare se e quando intenda rispondere a questa domanda d'interrogazione.

Genala, ministro dei lavori pubblici. Dirò domani se e quando intendo rispondere alla interrogazione dell'onorevole Riolo.

Discussione sull'ordine del giorno.

Presidente. L'onorevole ministro degli affari esteri ha facoltà di parlare.

Di Robilant, ministro degli affari esteri. Dichiaro che risponderò alla interrogazione dell'onorevole Roux dopo le altre che già sono iscritte nell'ordine del giorno.

Presidente. Onorevole Roux, ha inteso?

Roux. Sì, signore. Vorrei ora sapere, quando la Giunta generale del bilancio potrà, esaminate le diverse note di variazione, aver compiuta la relazione sul bilancio di assestamento per presentarla alla Camera.

La Porta. (Presidente della Commissione generale del bilancio) Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

La Porta. (Presidente della Commissione generale del bilancio) Sento il dovere di dichiarare all'onorevole Roux ed alla Camera che le Sotto-commissioni del bilancio hanno approvato le variazioni al bilancio stesso, e che, domani, la Commissione generale si adunerà per discutere il bilancio dell'entrata; e, finita questa discussione, s'incomincerà subito quella sul bilancio d'assestamento. Io non posso stabilire il giorno in cui la relazione potrà esser portata innanzi alla Camera, ma posso peraltro assicurare l'onorevole Roux, che la Commissione attende alacremente ai suoi lavori, e che è animata dal desiderio di portarli a compimento il più presto possibile.

La seduta è levata alle ore 7.

Ordine del giorno per la tornata di domani.

1. Seguito della discussione sul riordinamento dell'imposta fondiaria. (54)
2. Discussione della risoluzione proposta dai deputati Vastarini-Cresi, Placido e Della Rocca intorno alla tutela della pubblica salute.
3. Riconoscimento giuridico delle Società di mutuo soccorso. (127)
4. Modificazioni alla legislazione degli scioperi. (114)
5. Ordinamento dei Ministeri e istituzione del Consiglio del Tesoro. (187)
6. Disposizioni intese a promuovere i rimboschimenti. (35)
7. Abolizione delle decime e di altre prestazioni fondiarie. (86)
8. Modificazioni ed aggiunte al Titolo VI della legge sulle opere pubbliche. (31)
9. Stato degli impiegati civili. (68)
10. Pensioni degli impiegati civili e militari, e costituzione della Cassa pensioni. (22)
11. Estensione alle provincie Venete, di Mantova e di Roma della legge sulla coltivazione delle risaie. (194)
12. Ampliamento del servizio ippico. (208)
13. Provvedimenti relativi alla Cassa militare. (23)
14. Impianto di un osservatorio magnetico in Roma. (207)
15. Riforma della legge provinciale e comunale. (1)
16. Riforma della legge sulla pubblica sicurezza. (2)
17. Disposizioni sul divorzio. (87)
18. Provvedimenti per Assab. (242)
19. Disposizioni sulla vendita dei beni comunali incolti. (269)
20. Suddivisione della circoscrizione giudiziaria ed amministrativa mandamentale di Pistoia. (118)
21. Disposizioni relative alla costruzione del palazzo del Parlamento. (169)
22. Ordinamento del credito agrario. (268)
23. Modificazioni al repertorio della tariffa doganale. (191)
24. Modificazioni al Codice della marina mercantile. (308)
25. Somministrazioni dei comuni alle truppe. (107)
26. Dichiarazione di pubblica utilità e provvedimenti relativi ad opere di risanamento nella città di Torino. (340)

27. Disposizioni per l'esercizio della caccia. (179)
28. Pensione alle vedove ed agli orfani dei Mille di Marsala. (318)
29. Ripartizione fra i vari comuni ripuari del territorio emerso dal lago di Fucino aggregato al comune di Avezzano. (343)
30. Stanziamento di fondi per la terza serie di lavori per la sistemazione del Tevere. (288)
31. Continuazione dei lavori di costruzione del carcere cellulare di Regina Coeli in Roma. (235)
32. Modificazioni alla legge sugli stipendi ed assegni fissi per gli ufficiali impiegati dell'Amministrazione della guerra, per gli uomini di truppa e per i cavalli dell'esercito. (325)
33. Aggregazione del comune di Lonate-Pozzolo al mandamento di Gallarate. (239)
34. Costituzione del Corpo della difesa costiera. (316)
35. Istituzione di una scuola normale di ginnastica in Roma. (325)
36. Costruzione di un edificio ad uso di dogana e capitaneria nel porto di Bari. (300)
37. Ordinamento delle scuole e stipendi dei maestri elementari. (317)
38. Costruzione del sub-diramatore a Vigevano, per distribuire le acque del Po dal diramatore " Quintino Sella „ nella zona fra il Terdoppio ed il Ticino. (337)
39. Cessione allo Stato della ferrovia da Ponte Galera a Fiumicino. (320)
40. Modificazioni all'elenco dei boschi demaniali dichiarati inalienabili. (266)
41. Approvazione degli accordi postali internazionali stipulati a Lisbona. (379)
42. Progetto di nuovo codice penale.

Per il Capo dell'ufficio di Revisione
AVV. MARIO MANCINI, *revisore.*

Roma, 1886. — Tip. della Camera dei Deputati
(Stabilimenti del Fibreno).

